SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2010.

Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70 del 1975 con il quale la Lega italiana per la lotta contro i tumori è stata classificata tra gli enti di normale rilievo;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le previsioni contenute nel Capo II riguardanti la disciplina della dirigenza e del relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2006 di approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Vista la nota della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) del 18 maggio 2009, n. 1842, con la quale l'Ente, classificato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, come ente di «normale rilievo», chiede la riclassificazione mediante collocazione fra gli enti di «alto rilievo» di cui all'art. 1 dello stesso decreto ovvero, in subordine, tra gli enti di «notevole rilievo» di cui al successivo art. 2;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta nota del 18 maggio 2009, n. 1842 nella quale la LILT motiva la richiesta di riclassificazione segnalando che, nell'ambito della rilevanza nazionale dell'Ente e della sua complessa e capillare articolazione territoriale, la stessa collabora con lo Stato, le regioni e gli enti territoriali, nonché con gli organismi pubblici e privati in campo oncologico, attraverso l'attività di 20 Comitati regionali, 103 Sezioni provinciali, 800 delegazioni comunali e 392 ambulatori di diagnosi precoce;

Considerato, inoltre, che viene segnalato dall'Ente l'incremento delle strutture periferiche (ambulatori di prevenzione da 379 a 392), l'aumento del personale dipendente (da 210 a 250), nonché la crescita del flusso finanziario consolidato (entrate da euro 34.796.874 a 64.713.310, uscite da euro 32.903.656 a 50.217.267) che, dal 2004 al 2008, registra lo sviluppo del volume delle entrate e delle spese in una misura quasi equivalente al 100%, a fronte anche dell'aumento dei compiti istituzionali di cui alla modifica statutaria all'art. 2, del decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006;

Viste le note del 15 luglio 2009, n. 4278-P-DGRST, del 9 ottobre 2009, n. 6187-P-DGRST, e del 2 febbraio 2010 n. 682- P-GAB, con le quali il Ministro della salute aderendo alle istanze della LILT, richiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta legge n. 70 del 1975 la riclassificazione dell'Ente tra gli enti di «alto» rilievo o in subordine, fra gli enti di «notevole» rilievo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, motivando la richiesta alla luce di una relazione analitica che dà conto delle nuove dimensioni dell'Ente e dell'aumento delle connesse attività;

Considerato altresì che nella predetta nota del Ministero viene asserito che la struttura organizzativa prevista nel vigente statuto dell'Ente è già conforme alla configurazione propria degli enti di notevole rilievo;

Vista inoltre la valutazione formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 99085 del 25 settembre 2009, il quale esprime il proprio positivo avviso affinché l'Ente venga riclassificato nel livello intermedio, di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e quindi quale ente di «notevole» rilievo;

Ritenuto che, conseguentemente, occorra, in relazione al concorso degli elementi sopra delineati, procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta legge n. 70/1975, alla riclassifcazione della Lega italiana per la lotta ai tumori, aderendo all'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze tenuto conto, nello specifico, dei riflessi finanziari del presente provvedimento;

Sentite le organizzazioni sindacali, come risulta dal verbale del 31 marzo 2010, protocollato dallo Scrivente il 9 aprile 2010, n. 17312;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è da ritenere di notevole rilievo, con decorrenza dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

2. Gli oneri finanziari conseguenti sono a carico del bilancio dell'Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 11, foglio n. 244

10A11567

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3898).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010 e n. 3896 del 7 settembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 2, comma 12, del citato decreto-legge n. 39, con cui si dispone che sono nominati con i provvedimenti di cui all'art. 1, quattro vice-commissari delegati per specifici settori di intervento, al fine di coadiuvare il commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di commissario delegato già svolte dal Capo del dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, con cui si dispone che i vice-commissari delegati nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010;

Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3845 del 29 gennaio 2010, con cui si dispone che dal 1° febbraio 2010 il sindaco del comune di L'Aquila è nominato vice-commissario delegato vicario del commissario delegato per la ricostruzione e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione;

Vista la nota del commissario delegato del 10 agosto 2010, con cui si rappresenta la necessità di avvalersi di un supporto per le questioni strettamente legate all'emergenza, nonché per tutte le funzioni attribuite dalla normativa emergenziale vigente emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, fermo restando che permangono in capo al sindaco del comune di L'Aquila le competenze già attribuite a seguito della nomina di vice-commissario delegato;

Vista altresì la rappresentata necessità del commissario delegato di avvalersi di una specifica task force che assicuri la massima tempestività nella condivisione da parte dei competenti dicasteri delle decisioni commissariali da adottare per fronteggiare l'emergenza;

Ritenuto di dover assicurare la debita assistenza anche ai familiari delle persone che a causa del terremoto hanno perso la vita o hanno riportato lesioni tali da dover subire operazioni chirurgiche e che presentano difficoltà economiche per far fronte alle spese occorrenti;

Considerato che appare ancora necessario risolvere la problematica alloggiativa ancora presente sul territorio del comune di L'Aquila con la realizzazione di ulteriori moduli abitativi provvisori presso la frazione di Paganica del medesimo comune;

Considerata la necessità di svolgere con la massima tempestività i lavori di recupero dei complessi sportivi già destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinché sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attività sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;

Viste le note dell'Agenzia del territorio del 30 giugno 2010, del 29 luglio 2010 e del 3 agosto 2010 con cui, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse le prime stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonché dei costi necessari per il ripristino delle aree già occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonché la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 31 agosto 2010, prot. n. 19330/AG, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessità di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna;

Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 27 agosto 2010;

Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. n. 1372/STM del 1° settembre 2010;

Vista la nota del Ministero della difesa, ufficio legislativo, dell'8 settembre 2010;

Vista la nota del dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2010, prot. DPC/ABI/69795;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuità di ogni iniziativa utile a garantire il superamento della situazione d'emergenza, nonché per coadiuvare il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo nella verifica dello stato di attuazione della ricostruzione e nell'impulso dell'azione commissariale per completarla in tempi certi, il dott. Antonio Cicchetti è nominato vice commissario delegato per tutta la durata dello stato di emergenza.

2. Con successivo provvedimento del commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, è attribuito al vice commissario di cui al comma 1 un compenso pari a quello corrisposto al coordinatore della tecnica di missione ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Al fine di ottimizzare la collaborazione istituzionale tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza in rassegna, per assicurare la doverosa tempestività della fase di condivisione dei provvedimenti da adottare in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è costituito con provvedimento del Capo del dipartimento della protezione civile un gruppo di lavoro interministeriale composto da un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della protezione civile, del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente e coordinatore, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della struttura commissariale. Dalla costituzione e dal funzionamento del gruppo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 2.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, il comma 1 è così sostituito: «1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessivi euro 150.000,00, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le relative domande devono essere presentate entro il 30 ottobre 2010».

2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare ai familiari dei cittadini stranieri deceduti a causa del sisma del 6 aprile 2009, le spese sostenute per il rimpatrio delle salme, nel limite massimo di euro 6.000,00.

5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere a proprio carico le spese necessarie per garantire vitto e alloggio in Italia ai cittadini stranieri che, per le lesioni subite a causa del sisma del 6 aprile 2009 subiscono interventi chirurgici in strutture ospedaliere pubbliche italiane ed ai loro familiari accompagnatori, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun intervento.

6. Per l'applicazione dei commi 4 e 5 si provvede, nei limiti di complessivi euro 50.000,00, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Art. 3.

1. Per far fronte alle riprogrammate esigenze alloggiative dei nuclei familiari della città di L'Aquila - frazione di Paganica, non individuati dal comune in una prima verifica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare 64 moduli abitativi provvisori, nonché le connesse opere di urbanizzazione, allo scopo utilizzando i moduli abitativi provvisori già acquisiti nell'ambito di contratti in essere per le finalità alloggiative della popolazione colpita dal sisma, anche avvalendosi delle procedure di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009.

2. Al fine di consentire la realizzazione dei moduli abitativi di cui al comma 1, il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a procedere all'occupazione d'urgenza delle aree individuate adottando le procedure di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

3. Agli oneri aggiuntivi necessari per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di € 2.800.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 già nelle disponibilità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione, il Capo del dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e, comunque, non oltre la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, una apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila.

2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile, stipulando, all'uopo, un contratto di diritto privato, anche con personale della pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale in quiescenza, sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è determinato il relativo compenso. Al Capo della struttura di missione di cui al comma 1, ove non residente nella regione Abruzzo, è corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza e si applicano, in deroga all'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni di cui gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e le relative disposizioni di attuazione.

3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di 20 unità di personale da individuarsi tra quelle assunte a contratto di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, e con oneri a cario delle risorse poste a disposizione del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, ovvero tra il personale già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ovvero tra il personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Al predetto personale, comunque da utilizzarsi limitatamente alla durata dello stato d'emergenza, ove non residente nella regione Abruzzo, è corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza.

4. Per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 5.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune di l'Aquila la somma complessiva di € 4.023.544,79 al fine di consentire al medesimo ente il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro degli eventuali danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, verificare la celerità e la rispondenza delle iniziative necessarie alla ricostruzione post-sisma rispetto alle disposizioni contenute nella normativa emergenziale di riferimento citata in premessa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito provvedimento nomina un commissione di verifica, valutazione e controllo su quanto realizzato nella fase emergenziale e sugli interventi in corso nell'ambito della ricostruzione, composta da sette componenti scelti tra personalità di chiara fama nazionali ed estere di indiscussa moralità ed indipendenza.

2. La commissione di cui al comma 1 si avvale dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolge funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo provvede ad assicurare i servizi di mobilità anche agli studenti iscritti per l'anno accademico 2010-2011 che non risiedono nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,

n. 77, attraverso apposite corse dedicate, le cui località di partenza saranno individuate sulla base delle necessità rappresentate dalla stessa Università degli studi dell'Aquila.

2. L'Università degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1.

3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati al commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di € 1,10 a chilometro mediante modalità organizzative approvate con provvedimento del medesimo Commissario delegato.

4. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo valutati in € 1.500.000,00 si provvede a valere sulle economie derivanti dai fondi già stanziati per la medesima finalità dall'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009.

Art. 8.

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, individua con proprio decreto, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso allo stesso, gli immobili qualificati come non più utilizzabili o suscettibili di dismissione da parte delle competenti amministrazioni statali ubicati nell'area del cratere di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 sopra richiamato.

2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere destinati a finalità pubblicistiche per garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi degli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e possono altresì essere destinati a fini sociali per realizzare interventi di assistenza alla popolazione colpita dai medesimi eventi calamitosi. Deve essere assicurato il mantenimento della gratuità dell'uso dei beni trasferiti da parte delle amministrazioni statali che li hanno dismessi.

3. A seguito del decreto del commissario delegato viene sottoscritto il verbale di trasferimento di proprietà e consegna degli immobili come sopra individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'amministrazione cedente e quelli dell'amministrazione cessionaria del cespite. In deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il trasferimento dei predetti beni è esente da ogni imposta o tassa prevista anche in misura fissa. Il suddetto verbale è titolo per le successive formalità di trascrizione, registrazione e voltura catastale a cui provvederà l'amministrazione cessionaria.

Art. 9.

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 le parole: «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 10.

1. I fondi destinati alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che affluiscono sul conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, intestato al commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, per la quota parte destinata agli interventi realizzati dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, quale soggetto attuatore degli interventi, sono versati sul conto di contabilità speciale già aperto ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 ed il loro utilizzo avviene sotto il coordinamento del commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo.

2. Al fine di consentire al commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo il monitoraggio dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è tenuto a redigere una relazione trimestrale.

3. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 è abrogato.

Art. 11.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 del 11 giugno 2010 è prorogato fino al 31 dicembre 2010, nel limite di 97 unità di personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 2.404.039,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 12.

1. In relazione alle esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione degli interventi emergenziali nella Regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Presidente della medesima regione, commissario delegato, è autorizzato a trasferire dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n. 5281, le somme anticipate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in applicazione degli articoli 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e dall'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, a titolo di reintegro della predetta autorizzazione di spesa.

2. Per far fronte alle attività solutorie poste in essere per gli interventi emergenziali dal Dipartimento della protezione civile per conto del commissario delegato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire allo stesso dipartimento l'importo di euro 86.666.666,87, quale residua disponibilità per l'anno 2010 dell'autorizzazione di

spesa di cui all'art. 14, comma 5, del citato decreto- legge n. 39 del 2009. Per le medesime finalità, il Presidente della Regione Abruzzo, commissario delegato, provvede al trasferimento al medesimo dipartimento dell'importo di euro 37.568.127,74, a valere sulle disponibilità della predetta contabilità speciale n. 5281.

3. In considerazione del superamento della fase di prima emergenza e dell'avvio del processo di ricostruzione, le spese relative alle attività di demolizione, rimozione delle macerie e puntellamenti sostenute dal commissario delegato per la ricostruzione a decorrere dal 1° febbraio 2010 si intendono quali spese preordinate alla ricostruzione, poste a carico dell'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009. Conseguentemente, lo stesso Commissario è autorizzato ad effettuare le necessarie regolazioni contabili fra le contabilità speciali n. 5430 e n. 5281.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A11608

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 2010.

Modifiche al decreto 22 luglio 2008 recante linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza, modalità da seguire per il dettaglio del cofinanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-*sexies*, comma 2, con decreto in data 28 novembre 2005, come modificato con successivi decreti in data 27 giugno 2007 e 22 luglio 2008, il Ministro dell'interno ha provveduto a:

stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;

assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo», la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;

determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo», le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non viene inviato nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo e nelle strutture degli enti locali finanziate tramite il medesimo «Fondo»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3, lettera *a)*, del "decreto-legge" con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Rilevata l'opportunità di prevedere una procedura informatica per la presentazione delle domande di partecipazione alla ripartizione del «Fondo», di garantire una più funzionale accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale particolarmente vulnerabili, di semplificare le modalità di attribuzione dei punteggi nonché aggiornare le linee guida in modo da assicurare che la durata della permanenza nei servizi di accoglienza tenga conto delle esigenze dei percorsi di integrazione;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante «norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante «norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato»;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del 22 luglio 2008

1. All'art. 3 del decreto 22 luglio 2008, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con direttiva del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione da pubblicare, almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la decorrenza del termine di presentazione delle domande ai sensi del comma 3, sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale di

cui all'art. 1-*sexies* del "decreto-legge" sono definite le procedure informatiche per la presentazione delle domande per la partecipazione alla ripartizione del "Fondo". Nell'ambito delle modalità stabilite per le procedure informatiche è assicurata alla Regione competente per territorio la valutazione sulla congruità del progetto alla programmazione regionale nonché al collegamento del progetto con reti di servizi territoriali e regionali attraverso la formulazione di un punteggio da 0 a 2 punti, utile ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 9.».

2. All'art. 3, comma 2, del decreto 22 luglio 2008, dopo le parole: «vulnerabili» sono aggiunte le seguenti: «Nel rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 2, una terza domanda è consentita esclusivamente per i servizi di accoglienza rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.».

3. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto 22 luglio 2008, secondo periodo, dopo le parole: «è dieci.» sono inserite le seguenti: «La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata non deve essere inferiore a 4 posti né superiore a 8 posti.».

4. L'art. 8 del decreto 22 luglio 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Ripartizione del Fondo).* — 1. Alla ripartizione del "Fondo" sono prioritariamente ammessi, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, e, fra le categorie vulnerabili, prioritariamente e nei limiti della capacità ricettiva fissata, ai servizi esclusivamente dedicati a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, per una capacità ricettiva complessiva da fissare per le singole tipologie secondo le modalità indicate dal comma 4.

2. Il piano di ripartizione del "Fondo" è definito dalla commissione di cui all'art. 7, che assegna al singolo Ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.

3. In presenza di risorse disponibili sul "Fondo", in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il limite dell'ottanta per cento può essere superato per l'accoglienza di richiedenti asilo nonché per i servizi dedicati esclusivamente all'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

4. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto dell'entità del co-finanziamento dell'Ente locale, della disponibilità delle risorse sul "Fondo", del numero dei posti di ricettività complessiva stabilito con il provvedimento del capo del Dipartimento di cui all' art. 2, comma 1. L'assegnazione dei contributi avviene fino a copertura dei posti di ricettività disponibili.».

5. All'art. 9, comma 1, lettera *n)*, del decreto 22 luglio 2008, le parole: «Qualora, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, sia stabilita una durata pluriennale degli interventi e non fosse possibile applicare tale penalità nella pluriennalità in corso, entrambe le sanzioni precedentemente indicate potranno essere applicate, in occasione dell'approvazione, da parte della Commissione di valutazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di durata pluriennale degli interventi le penalità per i ritardi nella presentazione dei rendiconti sono applicate nella prima procedura di formazione della graduatoria successiva all'accertamento del ritardo.».

6. La lettera *i)* dell'art. 9, comma 1, del decreto 22 luglio 2008 è sostituita dalla seguente: «*i)* punti 1,50 per i progetti degli Enti locali che non usufruiscono del punteggio di cui alle lettere *g)* e *h)* e nel cui territorio è presente un centro di cui all'art. 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;».

7. All'art. 10 del decreto 22 luglio 2008, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno dell'elenco dei progetti finanziati e dei relativi soggetti beneficiari è data comunicazione alle Regioni e alle province autonome.».

8. All'art. 12 del decreto 22 luglio 2008, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In sede di rimodulazione del piano finanziario preventivo, la macrovoce: "Integrazione" non può subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nel progetto approvato.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno in corso, le domande di contributo da presentare con le modalità stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto 22 luglio 2008, sono presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In fase di prima applicazione, la capacità ricettiva per i servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata è fissata in cinquanta posti da imputare alla capacità ricettiva massima stabilita per le categorie vulnerabili ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 3.

Allegato

1. L'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, contiene modifiche alle linee guida del decreto 22 luglio 2008.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 11

ALLEGATO *A*

MODIFICHE ALLE LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO 22 LUGLIO 2008.

Le linee guida allegate al decreto 22 luglio 2008 sono così modificate:

a) Al punto 2) "Gli standard" alla lettera a) "Servizi di accoglienza", al punto "Condizioni materiali di accoglienza" alla fine è aggiunto il seguente periodo:

"Gli enti locali che offrono servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata sono tenuti a garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.";

b) il punto 3) "Tempi dell'accoglienza" è sostituito dal seguente:
" 3) Tempi dell'accoglienza
Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140.
In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, l'accoglienza dell'interessato deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi sei mesi.
In caso invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell'articolo 11 comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140).
I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria appartenenti le categorie ordinarie possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate anche in relazione ai percorsi d'integrazione avviati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale, per ulteriori sei mesi ovvero per maggiori periodi temporali secondo le necessarie esigenze.
Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.
Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato, richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino a sei mesi dal compimento della maggiore età. Ulteriori proroghe del periodo di accoglienza sono consentite sulla base delle esigenze dei percorsi di integrazione presso strutture dedicate ai maggiorenni.

10A11617

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «Altalex Consulting S.r.l.», in Montecatini Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 1° giugno 2010 prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80025.E con la quale il dott. Giannini Enrico, nato a Pistoia il 15 maggio 1973, in qualità di legale rappresentante della società «Altalex Consulting S.R.L.», con sede legale in Montecatini Terme (Pistoia), via Garibaldi n. 36, codice fiscale e partita IVA 01676450479, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Altalex Consulting S.R.L.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di tre sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Roma, via Cavour n. 50/A (c/o Centro Congressi Cavour), Bologna, via Boldrini n. 11 (c/o Zanhotel. Europa), Milano, via Scarlatti n. 33 (c/o Hotel Michelangelo);

che i formatori nelle persone di:

prof. Danovi Filippo, nato a Milano il 29 febbraio 1968,

prof. Di Ciommo francesco, nato a Venosa il 30 Maggio 1975,

dott. Staiano Rocchiona, nata a Potenza il 14 gennaio 1970,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della società «Altalex Consulting S.R.L.», con sede legale in Montecatini Terme (Pistoia), via Garibaldi n. 36, codice fiscale e partita IVA 01676450479, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 6 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11606

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2010.

Modifica del PDG 12 gennaio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della Camera di Commercio I.A.A. di Prato, denominato «Servizio di Conciliazione», in Prato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PPDG 12 gennaio 2009 d'iscrizione al n. 38 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato, con sede legale in Prato, via Valentini n. 19, codice fiscale 92024980481 e partita IVA 01662670973, denominato «Servizio di Conciliazione»;

Vista l'istanza 27 maggio 2010 prot. m. dg DAG 7 giugno 2010, n. 80131.E con la quale il dott. Carlo Longo, nato a Prato il 16 settembre 1962, in qualità di legale rap-

presentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato ha comunicato la modifica dell'elenco delle persone dedicate a compiti di segreteria mediante la cancellazione di una unità nella persona della sig.ra Caporali Elisabetta, nata a Pistoia il 18 gennaio 1976 e l'inserimento di due unità nelle persone di: sig. Buffa Carlo Francesco, nato a Rheydt (Germania) il 22 giugno 1967 e dott. Morosi Gianluca, nato a Pistoia il 18 maggio 1964;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del PDG 12 gennaio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato, con sede legale in Prato, via Valentini n. 19, codice fiscale 92024980481 e partita IVA 01662670973, denominato «Servizio di Conciliazione», limitatamente all'elenco delle persone dedicate a compiti di segreteria.

Dal 27 maggio 2010, data della comunicazione, l'elenco delle persone dedicate a compiti di segreteria deve ritenersi ridotto di una unità: sig.ra Caporali Elisabetta, nata a Pistoia il 18 gennaio 1976.

Dal 27 maggio 2010, data della comunicazione, l'elenco delle persone dedicate a compiti di segreteria deve ritenersi aumentato di due unità: sig. Buffa Carlo Francesco, nato a Rheydt (Germania) il 22 giugno 1967 e dott. Morosi Gianluca, nato a Pistoia il 18 maggio 1964.

Resta ferma l'iscrizione al n. 38 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11607

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Seussola servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Forchia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del commissario governativo in data 13 gennaio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Seussola Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forchia (Benevento) (codice fiscale n. 01322450626) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Summo, nato a Somigliano d'Arco (Napoli) il 7 marzo 1972 domiciliato in Napoli, via S. Brigida, n. 68 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A11483

DECRETO 6 agosto 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Agronatura - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Terralba e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20/01/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Agricola Agronatura - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terralba (Oristano) (codice fiscale n. 01000270957) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, con studio in Cagliari, via Figari, n. 7/B;

avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (Lecce) il 1° aprile 1951, ivi domiciliato in via General Cantore, n. 24;

avv. Monica Borgherini, nata a La Spezia il 23 giugno 1969, ivi domiciliata in Corso Nazionale, n. 172, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11484

DECRETO 6 agosto 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Perla - Società cooperativa», in Arezzo e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 gennaio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia Perla - società cooperativa», con sede in Arezzo (codice fiscale n. 01071100513) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Giovanni Lisi, nato ad Arezzo il 24 novembre 1965, ivi domiciliato in via Calamandrei, n. 133;

avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Firenze, Lungarno Guicciardini, 9;

dott. Stefano Parati, nato ad Arezzo il 5 luglio 1968, ivi domiciliato in Località Il Bivio, n. 30, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11485

DECRETO 6 agosto 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blu - Società cooperativa», in Roma e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione in data 15 febbraio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori ;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa Blu - società cooperativa, con sede in Roma (codice fiscale n. 06374711007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, domiciliato in Roma, via Ezio, n. 34;

avv. Enrico Basile, nato a Genova il 21 luglio 1957, residente in Roma, via Gavinana, 2;

avv. Michele Raffaele, nato a San Nicola Baronia (Avellino) il 1° gennaio 1947, domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 24, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11486

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 10 settembre 2010.

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al controllo di medicinali, alla data del 30 giugno 2010.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE
AREA PRODUZIONE E CONTROLLO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto l'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione ed al controllo di medicinali alla data del 30 giugno di ogni anno;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

L'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al controllo di medicinali alla data del 30 giugno 2010, è riportato negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente determina.

Art. 2.

Le tipologie di produzione o controlli autorizzati agli stabilimenti di cui al precedente art. 1, sono riportati dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il dirigente: MASSIMI

Allegato A

ELENCO OFFICINE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE E CONTROLLO DI MEDICINALI E DI MEDICINALI PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	VIA DI SCANDICCI, 37 - FIRENZE - (FI)
A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	VIA SETTE SANTI, 3 - FIRENZE - (FI)
A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	VIA CAMPO DI PILE - L'AQUILA - (AQ)
ABBOTT S.R.L.	VIA PONTINA KM 52 - CAMPOVERDE DI APRILIA - APRILIA - (LT)
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	VIA CANTONE MORETTI, 29 - IVREA - (TO)
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	VIA MEUCCI, 36 (LOC. OSPEDALETTO) - PISA - (PI)
A.C.O.M. - ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA - S.P.A.	LOCALITA' CAVALLINO - MONTECOSARO - (MC)
ACS DOBFAR S.P.A.	V.LE ADDETTA 4/12 - TRIBIANO - (MI)
ACS DOBFAR S.P.A.	VIA ROSSINI,9/11 - TRIBIANO - (MI)
ACTAVIS ITALY S.P.A.	VIA PASTEUR, 10 - NERVIANO - (MI)
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY) S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA - POZZILLI - (IS)
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY) S.R.L.	VIA RIBES,5 - COLLERETTO GIACOSA - (TO)
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6 - VALMADRERA - (LC)
AF UNITED S.P.A.	VIA TORINO, 448 - BRANDIZZO - (TO)
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201 - FIRENZE - (FI)
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	VIA FRATELLI BANDIERA, 26 - CASORIA - (NA)
ALFA OMEGA S.R.L.	VIA LEONARDO DA VINCI, 57 - COPPARO - (FE)
ALFA WASSERMANN S.P.A.	VIA ENRICO FERMI, 1 - ALANNO - (PE)
ALK ABELLO' S.P.A.	VIA RAMAZZOTTI, 12 - LAINATE - (MI)
ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA S.RL.	VIA IV NOVEMBRE, 76 - SETTIMO MILANESE - (MI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
ALLOGA (ITALIA) S.R.L	CORSO STATI UNITI, 9/A - PADOVA - (PD)
ALTERGON ITALIA SRL	ZONA INDUSTRIALE A.S.I. - MORRA DE SANCTIS - (AV)
ALTERGON ITALIA SRL	ZONA INDUSTRIALE - MORRA DE SANCTIS - (AV)
APTUIT (VERONA) SRL	VIA A. FLEMING, 4 - VERONA - (VR)
ARETA INTERNATIONAL SRL	VIA ROBERTO LEPETIT, 34 - GERENZANO - (VA)
AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA- LABORATORIO PER LA TERAPIA CELLULARE E GENICA STEFANO VERRI	VIA PERGOLESI, 33 - MONZA - (MB)
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	VIA PONTASSO, 13 - CASELLA - (GE)
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22 - ANCONA - (AN)
BAXTER MANUFACTURING S.P.A.	SANTA RUFINA - CITTADUCALE - (RI)
BAXTER MANUFACTURING S.P.A.	VIA DELL'OSMANNORO 253 - SESTO FIORENTINO - (FI)
BAXTER MANUFACTURING S.P.A.	VIA G.B.OLIVA,2 - PISA - (PI)
BAXTER S.P.A.	VIA TRENTINO, 18/20 - MONSELICE - (PD)
BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.	VIA DELLE GROANE, 126 - GARBAGNATE MILANESE - (MI)
BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.	BELLARIA, 35 - SOVICILLE - (SI)
BELTAPHARM S.P.A.	VIA STELVIO, 66 - CUSANO MILANINO - (MI)
BIEFFE MEDITAL S.P.A.	VIA NUOVA PROVINCIALE - GROSOTTO - (SO)
BIOFARMITALIA S.P.A.	VIA AMPERE,29 - PADERNO DUGNANO - (MI)
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	VIA DE AMBROSIIS 2/6 - NOVI LIGURE - (AL)
BIOLAB S.P.A.	VIA B. BUOZZI, 2 - VIMODRONE - (MI)
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	VIA CAVOUR, 41/43 - NOVATE MILANESE - (MI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	VIA FILIPPO SERPERO - MASATE - (MI)
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	VIA MOROLENSE 87 - FERENTINO - (FR)
BIOPHARMA S.R.L.	VIA DELLE GERBERE S.N.C - ROMA - (RM)
BIOSINT S.P.A.	VIA DEL MURILLO 16/VIA ROIO 2 - SERMONETA - (LT)
BRACCO IMAGING S.P.A.	BIOINDUSTRY PARK - VIA RIBES, 5 - COLLERETTO GIACOSA - (TO)
BRACCO S.P.A.	VIA E. FOLLI 50 - MILANO - (MI)
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	LOC. FONTANA DEL CERASO - ANAGNI - (FR)
BRUSCHETTINI S.R.L.	VIA ISONZO 6 - GENOVA - (GE)
BSP PHARMACEUTICALS S.R.L.	Via Appia Km 65,561 - LATINA - (LT)
CATALENT ITALY S.P.A.	VIA NETTUNENSE KM. 20,100 - APRILIA - (LT)
CE.M.O.N. CENTRO DI MEDICINA OMEOPATICA NAPOLETANOS.R.L.	VIA ENRICO FERMI, 4 - GRUMO NEVANO - (NA)
CHELAB S.R.L.	VIA FRATTA,25 - RESANA - (TV)
CHEMI S.P.A.	VIA VADISI 5 - PATRICA - (FR)
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SAN LEONARDO 96 - PARMA - (PR)
CHIMAN S.R.L.	Località La Palazzina - S.Nicolò - ROTTOFRENO - (PC)
CIT S.R.L.	VIA LUIGI GALVANI, 1 - BURAGO DI MOLGORA - (MB)
C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L.	VIA MODENA, 15 - SANT'AGATA BOLOGNESE - (BO)
CONSORZIO FARMACEUTICO E BIOTECNOLOGICO BIOPROGRESS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	STRADA PADUNI, 240 - ANAGNI - (FR)
CORDEN PHARMA LATINA S.P.A.	VIA DEL MURILLO KM 2,800 - SERMONETA - (LT)
CORDEN PHARMA SOCIETA' PER AZIONI	VIALE DELL' INDUSTRIA, 3 E REPARTO VIA GALILEI,17 - CAPONAGO - (MI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
COSMO S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 1 - LAINATE - (MI)
CTP CHEM S.R.L.	VIA RENO, 2 - POGGIBONSI - (SI)
C.T.P. LAB - S.R.L.	VIA LEONARDO DA VINCI, 52 - TAVARNELLE VAL DI PESA - (FI)
DE SALUTE S.R.L.	VIA BIASINI,26 - SORESINA - (CR)
DEPO- PACK S.N.C. DI DEL DEO SILVIO E C.	VIA MORANDI, 28 - SARONNO - (VA)
DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA	VIALE DELLE INDUSTRIE, 2 - SETTALA - (MI)
DIACO S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE - TITO - (PZ)
DIMAF PHARMA SUPPLY CHAIN S.R.L.	STRADA PROVINCIALE CASSANESE, 104-106 - VIGNATE - (MI)
DMS FARMACEUTICI S.P.A.	VIA PROVINCIALE PER LECCO, 78 - TAVERNERIO - (CO)
DOMPE' S.P.A.	VIA CAMPO DI PILE - L'AQUILA - (AQ)
DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	VIA VOLTURNO, 48 - QUINTO DE' STAMPI - ROZZANO - (MI)
DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1 - CORTEMAGGIORE - (PC)
DUAL SANITALY S.P.A.	VIA MANEIRA, 17 BIS - VENTIMIGLIA - (IM)
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12 - CASTELLETTO SOPRA TICINO - (NO)
EDMOND PHARMA S.R.L.	VIA DEI GIOVI 131 - PADERNO DUGNANO - (MI)
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	V.GRAMSCI, 731-733 - SESTO FIORENTINO - (FI)
EMOTEC S.R.L.	VIA STATALE SUD, 60 - MEDOLLA - (MO)
E-PHARMA TRENTO S.P.A.	VIA PROVINA, 2 - TRENTO - (TN)
ESAPHARMA S.R.L.	VIA A. DE GASPERI, 13 - MELZO - (MI)
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10 - ROVIGO - (RO)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
EURAND S.P.A.	VIA MARTIN LUTHER KING, 13 - PESSANO CON BORNAGO - (MI)
EURAND S.P.A.	VIA MARCHE, 9 - SAN GIULIANO MILANESE - (MI)
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SARDORELLA, 43 - GENOVA - (GE)
FACTA FARMACEUTICI S.P.A.	V.LAURENTINA KM 24,730 - POMEZIA - (RM)
FACTA FARMACEUTICI S.P.A.	NUCLEO INDUSTRIALE S. ATTO - TERAMO - (TE)
FALORNI S.R.L.	VIA PROVINCIALE LUCCHESE, S.N.C - LOC. MASOTTI - SERRAVALLE PISTOIESE - (PT)
FAMAR ITALIA S.P.A.	VIA ZAMBELETTI,25 - BARANZATE - (MI)
FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	VIA E. SCAGLIONE, 27 - NAPOLI - (NA)
FARMACEUTICI ECOBI SAS	VIA E. BAZZANO, 26 - RONCO SCRIVIA - (GE)
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	VIA DI VITTORIO, 2 - ORIGGIO - (VA)
FARMIGEA S.P.A.	VIA G.B. OLIVA, 8 - PISA - (PI)
FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA E. FERMI, 50 - SETTIMO MILANESE - (MI)
FARVE S.R.L.	VIA BRENTA, 26/28 - ALTAVILLA VICENTINA - (VI)
FERLITO FARMACEUTICI S.P.A.	STRADA VICINALE FRATTA - ANAGNI - (FR)
FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.	VIA PONTE DELLA FABBRICA,3/B - ABANO TERME - (PD)
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A - ABANO TERME - (PD)
FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A	VIA AMENDOLA, 1 - SETTALA - (MI)
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 8/10 - BREMBATE - (BG)
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	VIA FOLLEREAU, 25 - BERGAMO - (BG)
FISIOPHARMA S.R.L.	NUCLEO INDUSTRIALE - PALOMONTE - (SA)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA - CELL FACTORY "FRANCO CALORI"	VIA F. SFORZA, 35 - MILANO - (MI)
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	VIA DEI PESTAGALLI, 7 - MILANO - (MI)
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	VIA CAMAGRE, 41/43 - ISOLA DELLA SCALA - (VR)
FULTON MEDICINALI S.P.A.	VIA MARCONI, 28/9 - ARESE - (MI)
GAMBRO DASCO S.P.A.	VIA DELLE VALLI, 10 - CANOSA SANNITA - (CH)
GAMBRO DASCO S.P.A.	VIA STELVIO, 94 - SONDALO - (SO)
GAMBRO DASCO S.P.A.	VIA MODENESE, 66 - MEDOLLA - (MO)
GAMMARAD ITALIA S.P.A.	VIA MARZABOTTO, 4 - MINERBIO - (BO)
GAMMATOM S.R.L.	VIA XXIV MAGGIO, 14 - COMO - (CO)
GE HEALTHCARE S.R.L.	C/O JOINT RESEARCH CENTER, UNITA' BMS, ISTITUTO I. - ISPRA - (VA)
GENETIC S.P.A.	CONTRADA CANFORA - FISCIANO - (SA)
GET S.R.L.	VIA L. ARIOSTO, 17 - SAN REMO - (IM)
GEYMONAT S.P.A.	VIA S. ANNA 2 - ANAGNI - (FR)
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41 - MUGGIO' - (MB)
GIPHARMA S.R.L.	VIA CRESCENTINO - SALUGGIA - (VC)
GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	STRADA PROVINCIALE ASOLANA N. 90 - TORRILE - (PR)
GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	VIA A. FLEMING, 2 - VERONA - (VR)
G.R. BIOCHEMILAB S.A.S. DI ALBANO ROSA & C	VIA IMOLA,14 - MODENA - (MO)
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	LOC. VALCANELLO - ANAGNI - (FR)
GUNA S.P.A.	VIA PALMANOVA,69 - MILANO - (MI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
HAEMOPHARM BIOFLUIDS S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, S.N. - TOVO DI SANT'AGATA - (SO)
HAUPT PHARMA LATINA S.R.L	BORGO SAN MICHELE S.S 156 KM. 47,600 - LATINA - (LT)
HERING S.R.L	C. DA FARGIONE ZONA INDUSTRIALE - POZZALLO - (RG)
HIKMA ITALIA S.P.A.	VIALE CERTOSA, 10 - PAVIA - (PV)
HOSPIRA S.P.A.	VIA FOSSE ARDEATINE, 2 - LISCATE - (MI)
IASON ITALIA SRL	Via GASTONE MARESCA, 38/38A - ROMA - (RM)
IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.	PIAZZALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA,15 - UDINE - (UD)
IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.	VIALE OXFORD,81 - ROMA - (RM)
IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.	VIA PERGOLESI,33 - MONZA - (MB)
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	VIA VITTORIO GRASSI, 9 - ROMA - (RM)
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	Via Martiri di Cefalonia, 2 - LODI - (LO)
IDI FARMACEUTICI S.R.L.	VIA DEI CASTELLI ROMANI, 83/85 - POMEZIA - (RM)
I.M.O. ISTITUTO DI MEDICINA OMEOPATICA S.P.A.	VIA FIRENZE, 34 - TREZZANO ROSA - (MI)
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	VIA CASSIA NORD, 3 - MONTERONI D'ARBIA - (SI)
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	VIA G. PASCOLI, 1 - GORGONZOLA - (MI)
INJECTALIA S.R.L.	VIA DELLA CASTAGNETTA, 7 - POMEZIA - (RM)
INTENDIS MANUFACTURING S.P.A.	VIA E. SCHERING, 21 - SEGRATE - (MI)
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA 169 - POMEZIA - (RM)
IPRA S.P.A.	VIA PASQUASIA ANGOLO VIA GIANCAGLIANO - ASSORO - (EN)
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI - BANCA DEL TESSUTO MUSCOLOSCHELETRICO E DELLE CELLULE	VIA PUPILLI,1 - BOLOGNA - (BO)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A.	VIA FOSSIGNANO 2 - APRILIA - (LT)
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	VIA E. BAZZANO, 14 - RONCO SCRIVIA - (GE)
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	VIA SALARIA, 1240 - ROMA - (RM)
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	LOCALITÀ PRULLI - REGGELLO - (FI)
ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DEL CNR - OFFICINA FARMACEUTICA DELL'ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA	VIA MORUZZI,1 - PISA - (PI)
ISTITUTO DI RICERCHE BIOMEDICHE ANTOINE MARXER RBM S.P.A.	VIA RIBES, 1 - COLLERETTO GIACOSA - (TO)
ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - UNITA' PRODUTTIVE PER TERAPIE CELLULARI (UPTC)	VIA CELORIA,11 - MILANO - (MI)
ITALFARMACO S.P.A.	VIALE FULVIO TESTI, 330 - MILANO - (MI)
ITC FARMA S.R.L.	VIA PONTINA KM 29 - POMEZIA - (RM)
ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	VIA LABRIOLA (ZONA INDUSTRIALE LOTTO 40), SNC - RUVO DI PUGLIA - (BA)
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
JANSSEN CILAG S.P.A.	VIA C. JANSSEN - LATINA - (LT)
KEDRION S.P.A.	VIA PROVINCIALE - GALLICANO - (LU)
KEDRION S.P.A.	S.S.7 BIS KM. 19,5 - SANT'ANTIMO - (NA)
KELEMATA S.R.L.	VIA CASTELLANA, 120 - MARTELLAGO - (VE)
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	S.S. 87 Km 20,600 - MARCIANISE - (CE)
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	S.S.67 (TOSCO ROMAGNOLA) LOCALITÀ GRANATIERI - SCANDICCI - (FI)
LABANALYSIS S.R.L	VIA EUROPA, 5 - CASANOVA LONATI - (PV)
LABORATOIRES BOIRON S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANO, 6 - SAN GIORGIO DI PIANO - (BO)
LABORATOIRES BOIRON S.R.L.	VIA PONTINA VECCHIA KM. 34,200 - ROMA - (RM)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
LABORATOIRES BOIRON S.R.L.	VIA BERGAMO, 9 - PIOLTELLO - (MI)
LABORATORI BALDACCI SPA	VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI 73 - PISA - (PI)
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	VIA FLAVIA, 124 - TRIESTE - (TS)
LABORATORI OMEOPATICI LINDA'S S.R.L.	VIA GALILEI, 2 - CASTENASO - (BO)
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 67 - SCHIO - (VI)
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	VIA DANTE ALIGHIERI, 71 - SAN REMO - (IM)
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	VIA CAVOUR, 70 - MEDE - (PV)
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	VIA MONTEROSSO, 273 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	VIA LICINIO, 11 - ERBA - (CO)
LABORATORIO SODINI S.R.L.	VIA DI MELETO, 2 - LOCALITA' PALAGIONE - FIRENZE - (FI)
LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO	S.S.16 ZONA INDUSTRIALE - ZOLLINO - (LE)
LA.FA.RE. S.R.L.	VIA SACERDOTE BENEDETTO COZZOLINO, 77 - ERCOLANO - (NA)
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A - SAN PROSPERO - (MO)
LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA	VIA GRAMSCI, 4 - NERVIANO - (MI)
LOACKER REMEDIA S.R.L.	VIA BRENNERO, 16 - BOLZANO * BOZEN - (BZ)
LOFARMA S.P.A.	VIALE CASSALA, 40 - MILANO - (MI)
MARCO ANTONETTO SPA	VIA ARSENALE, 29/31 - TORINO - (TO)
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15 - MOZZATE - (CO)
MASTELLI S.R.L.	VIA BUSSANA VECCHIA, 32 - IMPERIA - (IM)
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO, 15 - MILANO - (MI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L.	VIA DI CANCELLERIA, 12 - ALBANO LAZIALE - (RM)
MERCK SERONO S.P.A.	VIA L. EINAUDI 11 - GUIDONIA MONTECELIO - (RM)
MERCK SERONO S.P.A.	VIA DELLE MAGNOLIE 15 - MODUGNO - (BA)
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	VIA EMILIA, 21 - PAVIA - (PV)
MIPHARM S.P.A.	VIA BERNARDO QUARANTA, 12 - MILANO - (MI)
MITIM S.R.L.	VIA CACCIAMALI,34-38 - BRESCIA - (BS)
MOLMED S.P.A.	VIA OLGETTINA, 58 - MILANO - (MI)
MONICO S.P.A.	VIA PONTE DI PIETRA, 7 - VENEZIA - (VE)
MONTEFARMACO SPA	VIA G. GALILEI, 7 - PERO - (MI)
MONTERESEARCH S.R.L.	VIA IV NOVEMBRE n.92 - BOLLATE - (MI)
NATUREX S.P.A	VIA G. FERRARIS 44 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
NEOLOGISTICA S.R.L.	LARGO BOCCIONI,1 - ORIGGIO - (VA)
NERPHARMA S.R.L.	VIALE PASTEUR, 10 - MILANO - (MI)
NEW.FA.DEM. S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE - GIUGLIANO IN CAMPANIA - (NA)
NOVARTIS FARMA S.P.A.	VIA PROVINCIALE SCHITO 131 - TORRE ANNUNZIATA - (NA)
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - (SI)
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	VIA FIORENTINA, 1 - SIENA - (SI)
N.S.A.- NUCLEAR SPECIALISTS ASSOCIATED S.R.L.	VIA PONTINIA VECCHIA KM 33,800 - ARDEA - (RM)
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7 - PESCANTINA - (VR)
OMEOPIACENZA S.R.L.	VIA NATTA,28 - PONTENURE - (PC)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO-AZ.OSPEDALIERA-LABORATORIO TERAPIA CELLULARE E GENICA	VIA GARIBALDI, 11/13 - BERGAMO - (BG)
O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE	VIA TIBURTINA VALERIA KM 69,3 - CARSOLI - (AQ)
P. & C. PRODUCTS S.R.L.	VIA LIGURIA - MILANO - (MI)
PANPHARMA S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE VALLE UFITA - FLUMERI - (AV)
PATHEON ITALIA S.P.A.	VIALE G.B. STUCCHI, 110 - MONZA - (MB)
PATHEON ITALIA S.P.A.	VIA MOROLENSE, 87 - FERENTINO - (FR)
PB BELTRACCHINI S.R.L.	VIA S.ERASMO, 6 - RESCALDINA - (MI)
PFIZER ITALIA S.R.L.	LOCALITÀ MARINO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO - (AP)
PHARMA PARTNERS S.R.L.	VIA VITTORIO LOCCHI,112 - FIRENZE - (FI)
PHARMAPROGRESS S.R.L.	VIA A.VOLTA,12/14 - CAMERATA PICENA - (AN)
PHARM@IDEA S.R.L.	Via del Commercio n. 5 - TRAVAGLIATO - (BS)
PHILOGEN S.R.L.	VIA MONTARIOSO, 11 - MONTERIGGIONI - (SI)
PIEFFE DEPOSITI S.R.L.	VIA FORMELLESE KM. 4,300 - FORMELLO - (RM)
PIEFFE NORD S.R.L.	VIA DEL LAGO, 1/3 - LISCATE - (MI)
PIERREL RESEARCH IMP S.R.L.	VIA COMO, 5 - CANTU' - (CO)
PIERREL S.P.A.	S.S. APPIA - CAPUA - (CE)
PRC TICINUM LAB S.R.L.	VIA BOVIO,6 - NOVARA - (NO)
RAMINI S.P.A.	VIA DI VALLERANO, 96 - ROMA - (RM)
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	VIA CIVITALI, 1 - MILANO - (MI)
REDOX S.N.C. DI AROSIO ANTONIA E C.	VIALE STUCCHI,62/26 - MONZA - (MB)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.P.A.	VIA TITO SPERI, 12 - POMEZIA - (RM)
RIBBON S.R.L.	VIA S. LEONARDO 23 - VILLADOSE - (RO)
RIBBON S.R.L.	LOC.MASSERIE ARMIERI - POZZILLI - (IS)
RIBBON S.R.L.	VIA A. BOITO 13 - MUGGIO' - (MB)
ROCHE S.P.A.	VIA MORELLI, 2 - SEGRATE - (MI)
ROTTAPHARM S.P.A.	VIA VALOSA DI SOPRA, 9 - MONZA - (MB)
SACCO SRL	VIA MANZONI,29/A - CADORAGO - (CO)
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIA G. MAZZINI, 9 - CENATE SOTTO - (BG)
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	VIALE EUROPA, 11 - ORIGGIO - (VA)
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	S.S. 17 KM 22 - SCOPPITO - (AQ)
S.A.R.M. SRL	VIA TIBURTINA KM. 18,300 - GUIDONIA MONTECELIO - (RM)
S&B S.R.L. - OFFICINA FARMACEUTICA	VIA DEL MARE, 36 - POMEZIA - (RM)
S.C.F. S.N.C. DI GIOVENZANA ROBERTO E PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO	VIA F.BARBAROSSA,7 - CAVENAGO D'ADDA - (LO)
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 5 - COMAZZO - (LO)
S.C.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA APPIA KM 65,934 - LATINA - (LT)
SEGETRA S.A.S.	VIA MILANO, 85 - SAN COLOMBANO AL LAMBRO - (MI)
SIFFRA OMEOPATICI S.R.L.	VIA TORELLO DA STRADA, 7/9 - STRADA IN CHIANTI - FIRENZE - (FI)
S.I.F.I. S.P.A.	VIA ERCOLE PATTI, 36 - ACI SANT'ANTONIO - (CT)
SIGMAR ITALIA S.P.A.	VIA SOMBRENO, 11 - ALME' - (BG)
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	VIA PONTINA KM 30,400 - POMEZIA - (RM)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
S.I.I.T. S.R.L. SERVIZIO INTERNAZIONALE IMBALLAGGI TERMOSALDANTI	VIA L. ARIOSTO, 50/60 - TREZZANO SUL NAVIGLIO - (MI)
SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE SNC - LIVRAGA - (LO)
SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	VIA MOROLENSE, SNC - ANAGNI - (FR)
SIRTON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PIAZZA XX SETTEMBRE 2 - VILLA GUARDIA - (CO)
SOFAR S.P.A.	VIA FIRENZE, 40 - TREZZANO ROSA - (MI)
S.P.A. FARMACEUTICI DAMOR	VIA E. SCAGLIONE, 27 - NAPOLI - (NA)
SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY	STRADA STATALE N. 11 - PADANA SUPERIORE KM 160 - CASSINA DE' PECCHI - (MI)
SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.	VIA CAMPOBELLO, 15 - POMEZIA - (RM)
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA CROSA, 86 - CERANO - (NO)
TECNOGEN SOCIETA' PER AZIONI	LOCALITA' LA FAGIANERIA - CASERTA - (CE)
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14 - TORINO - (TO)
TEMMLER ITALIA S.R.L	VIA DELLE INDUSTRIE, 2 - CARUGATE - (MI)
TEOFARMA S.R.L.	VIALE CERTOSA 8/A - PAVIA - (PV)
TERHORMON	VIA PER NIBBIOLA - TERDOBBIATE - (NO)
TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO SPA	VIA ROMA, 9 - SALSOMAGGIORE TERME - (PR)
TUBILUX PHARMA S.P.A.	VIA COSTARICA, 20/22 - POMEZIA - (RM)
UCB PHARMA S.P.A.	VIA PRAGLIA, 15 - PIANEZZA - (TO)
VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	VIA VALLISNERI, 10 - MILANO - (MI)
VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	VIA G. MORGAGNI, 2 - PENNABILLI - (RN)
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	VIA PADRE G. SEMERIA, 5 - GENOVA - (GE)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
WELCOME PHARMA S.P.A.	VIA CAMPOBELLO, 1 - POMEZIA - (RM)
WYETH LEDERLE S.P.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I. - CATANIA - (CT)
WYETH LEDERLE S.P.A.	VIA NETTUNENSE, 90 - APRILIA - (LT)
ZAINI LUIGI S.P.A.	VIA CARLO IMBONATI, 59 - MILANO - (MI)
ZAMBON S.P.A.	VIA DELLA CHIMICA 9 - VICENZA - (VI)
ZAMBON S.P.A.	VIA DELLA CHIMICA, 9 - VICENZA - (VI)
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA GALVANI, 10 - SANDRIGO - (VI)

Allegato B

ELENCO OFFICINE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
A.M.S.A. ANONIMA MATERIE SINTETICHE & AFFINI S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO 6 - COMO - (CO)
ABBOTT S.R.L.	VIA PONTINA KM 52 - CAMPOVERDE DI APRILIA - APRILIA - (LT)
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	VIA S. PELLICO 3 - TRECATE - (NO)
ACS DOBFAR S.P.A.	VIA BRACCIANO 9-SESTO ULTERIANO - SAN GIULIANO MILANESE - (MI)
ACS DOBFAR S.P.A.	CONTRADA FONTANA DEL CERASO, 1 - ANAGNI - (FR)
ACS DOBFAR S.P.A.	VIA ROSSINI, 9/11 - TRIBIANO - (MI)
ACS DOBFAR S.P.A.	V.LE ADDETTA 4/12 - TRIBIANO - (MI)
ACS DOBFAR S.P.A.	VIA MARZABOTTO 7/9 - VIMERCATE - (MI)
ACS DOBFAR S.P.A.	VIA TONALE 87 - ALBANO SANT'ALESSANDRO - (BG)
ADORKEM TECHNOLOGY S.P.A	VIA LEONARDO DA VINCI 28 - COSTA VOLPINO - (BG)
ANTIBIOTICOS S.P.A.	VIA SCHIAPPARELLI 2 - SETTIMO TORINESE - (TO)
ANTIBIOTICOS S.P.A.	STRADA RIVOLTANA KM 6/7 - RODANO - (MI)
APTUIT (VERONA) SRL	VIA A. FLEMING, 4 - VERONA - (VR)
ARCHIMICA SRL	VIALE EUROPA 5 - ORIGGIO - (VA)
ARCHIMICA SRL	VIA CASCINA SECCHI, 217 - ISSO - (BG)
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	VIA PONTASSO, 13 - CASELLA - (GE)
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	V.GUARDAPASSO 1 E S.PALOMBA - POMEZIA (RM) - APRILIA - (LT)
BERNETT S.R.L.	S.S. DEI CAIROLI KM 53 - PALESTRO - (PV)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
BIDACHEM S.P.A.	S.S. 11 (PADANA SUPERIORE), 8 - FORNOVO SAN GIOVANNI - (BG)
BIOFER S.P.A.	VIA CANINA 2 - MEDOLLA - (MO)
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	VIA DE AMBROSIIS 2/6 - NOVI LIGURE - (AL)
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	VIA GIUSTIZIA 1 - FRESONARA - (AL)
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	VIA MOROLENSE 87 - FERENTINO - (FR)
BIOSEARCH MANUFACTURING S.R.L.	VIA POMARICO S.N.C. - PISTICCI SCALO - PISTICCI - (MT)
BIOSINT S.P.A.	VIA DEL MURILLO 16/VIA ROIO 2 - SERMONETA - (LT)
BRACCO IMAGING S.P.A.	VIA PER CERIANO - CERIANO LAGHETTO - (MI)
BRACCO IMAGING S.P.A.	BIOINDUSTRY PARK - VIA RIBES, 5 - COLLERETTO GIACOSA - (TO)
BRUSCHETTINI S.R.L.	VIA ISONZO 6 - GENOVA - (GE)
CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	VIA CURIEL 34 - PAULLO - (MI)
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.P.A.	STRADA PER MERLINO, 3 - ZELO BUON PERSICO - (LO)
CHEMI S.P.A.	VIA DEI LAVORATORI 54 - CINISELLO BALSAMO - (MI)
CHEMI S.P.A.	VIA VADISI 5 - PATRICA - (FR)
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA PALERMO 26/A-VIA SAN LEONARDO 96-VIA ORTLES 6 - PARMA - (PR)
CONSORZIO FARMACEUTICO E BIOTECNOLOGICO BIOPROGRESS SOCIETA CONSORTILE A R.L.	STRADA PADUNI, 240 - ANAGNI - (FR)
CORDEN PHARMA LATINA S.P.A.	VIA DEL MURILLO KM 2,800 - SERMONETA - (LT)
COSMA S.P.A.	VIA COLLEONI 15-17 - CISERANO - (BG)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
DIATHEVA S.R.L	VIA T. CAMPANELLA 1 - FANO - (PS)
DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	VIA XXIV MAGGIO, 40 FRAZ. TOMBA- - MERETO DI TOMBA - (UD)
DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	VIA BISSONE 5 - BOLLATE - (MI)
DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	VIA ORIGGIO 23 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
DOMPE' PHA.R.MA SPA	VIA CAMPO DI PILE S.N.C. - L'AQUILA - (AQ)
DSM CAPUA S.P.A.	S.S. APPIA 46-48 - CAPUA - (CE)
EDMOND PHARMA S.R.L.	VIA DEI GIOVI 131 - PADERNO DUGNANO - (MI)
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	VIA VIGEVANO 63/A - TRECATE - (NO)
EPO ISTITUTO FARMOCHIMICO FITOTERAPICO S.R.L.	VIA NORMA PARENTI, 5 - PIEVE EMANUELE - (MI)
ERREGIERRE S.P.A.	VIA VALLE DELLE FONTANE, 2 - SOVERE - (BG)
ERREGIERRE S.P.A.	VIA F. BARACCA 19 - SAN PAOLO D'ARGON - (BG)
EURAND S.P.A.	VIA MARTIN LUTHER KING, 13 - PESSANO CON BORNAGO - (MI)
F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	Z.I. FRAZ. RIVOLTA DEL RE - TERMOLI - (CB)
FARCHEMIA S.R.L.	VIA BERGAMO 121 - TREVIGLIO - (BG)
FARMABIOS S.P.A.	VIA PAVIA, 1 - GROPELLO CAIROLI - (PV)
FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	VIA E. SCAGLIONE, 27 - NAPOLI - (NA)
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A - ABANO TERME - (PD)
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA MILANO 186 - GARBAGNATE MILANESE - (MI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA DELLA VITTORIA, 89 - LOC. CASSINO D'ALBERI - MULAZZANO - (LO)
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SCALDASOLE 33 - PAVIA - (PV)
FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	VIALE MILANO 26 - MONTECCHIO MAGGIORE - (VI)
FLAMMA - FABBRICA LOMBARDA AMMINOACIDI S.P.A.	VIA BEDESCHI 22 - CHIGNOLO D'ISOLA - (BG)
GALENTIS S.R.L	VIA DELLE INDUSTRIE, 11 - VENEZIA - (VE)
GAMMATOM S.R.L.	VIA XXIV MAGGIO, 14 - COMO - (CO)
GENTIUM S.P.A.	PIAZZA XX SETTEMBRE, 2 - VILLA GUARDIA - (CO)
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	LOC. VALCANELLO - ANAGNI - (FR)
I.C.I. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY S.P.A.	VIA STAZIONE SNC - CELLOLE - (CE)
ICE INDUSTRIA CHIMICA EMILIANA S.R.L.	VIA SICILIA 8-10 - REGGIO NELL'EMILIA - (RE)
ICROM INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	VIA DELLE ARTI, 33 - CONCOREZZO - (MI)
IMS INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI S.R.L.	VIA VENEZIA GIULIA 23 - MILANO - (MI)
INDENA S.P.A.	VIALE ORTLES, 12 - MILANO - (MI)
INDENA S.P.A.	VIA DON MINZONI 6 - SETTALA - (MI)
INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	VIA E.H. GRIEG 13 - SARONNO - (VA)
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA 169 - POMEZIA - (RM)
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A.	VIA FOSSIGNANO 2 - APRILIA - (LT)
ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A.	VIA CRESCENTINO 25 - TORINO - (TO)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
LABORATORI ALCHEMIA S.R.L.	VIA SAN FAUSTINO, 68 - MILANO - (MI)
LABORATORI BALDACCI SPA	VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI 73 - PISA - (PI)
LABORATORIO CHIMICO INTERNAZIONALE S.P.A.	VIA BENVENUTO CELLINI - SEGRATE - (MI)
LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA	VIA GRAMSCI, 4 E REPARTO DISTACCATO DI V.TICINO - NERVIANO - (MI)
LDO LABORATORI DERIVATI ORGANICI S.P.A.	STRADA STATALE 31 BIS - TRINO VERCELLESE - (VC)
LIOSINTEX S.R.L.	VIA MANTOVA 8/12 - LAINATE - (MI)
LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY S.P.A.	VIALE DELLA INDUSTRIA 54 - PADOVA - (PD)
LUSOCHIMICA S.P.A.	VIA GIOTTO, 9 - LOMAGNA - (LC)
LUSOCHIMICA S.P.A.	VIA LIVORNESE 897 - PISA - (PI)
MARTIN BAUER S.P.A.	VIA PISACANE 9 - NICHELINO - (TO)
MASTELLI S.R.L.	VIA BUSSANA VECCHIA, 32 - IMPERIA - (IM)
MENARINI BIOTECH S.R.L	VIA TITO SPERI, 12 - POMEZIA - (RM)
MENARINI RICERCHE SPA	VIA LIVORNESE, 897 - LOCALITA' LA VETTOLA - PISA - (PI)
MERCK SERONO S.P.A.	VIA L. EINAUDI 11 - GUIDONIA MONTECELIO - (RM)
MIBA PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI S.P.A.	VIA FALZAREGO, 8 - BARANZATE - (MI)
MICROCHEM S.R.L.	VIA TURATI 2 - FIORENZUOLA D'ARDA - (PC)
NATUREX S.P.A	VIA G. FERRARIS 44 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.	VIALE PASTEUR, 10 - "FABBRICATO 71" PH.SCIE. - NERVIANO - (MI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
NEWCHEM S.P.A.	VIA ROVEGGIA 47 - VERONA - (VR)
NOVARTIS FARMA S.P.A.	VIA PROVINCIALE SCHITO 131 - TORRE ANNUNZIATA - (NA)
OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L	VIA SAN DAMIANO 24/A - MONZA - (MI)
OMNIABIOS S.R.L	VIA INDUSTRIALE 34 - BAGNOLO MELLA - (BS)
OPOCRIN S.P.A.	VIA GAZZATE 48 - NONANTOLA - (MO)
OPOCRIN S.P.A.	VIA PACINOTTI 3 - FORMIGINE - (MO)
PFIZER ITALIA S.R.L.	VIA DEL COMMERCIO 25/27 - ASCOLI PICENO - (AP)
POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.	VIA VOLTURNO 45/48 - ROZZANO - (MI)
PRIME EUROPEAN THERAPEUTICAL S.P.A. - EUTICALS S.P.A.	VIALE MILANO, 86/88 - LODI - (LO)
PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS S.P. A. - EUTICALS S.P.A.	VIA VALVERDE 20 - VARESE - (VA)
PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS S.P. A. - EUTICALS S.P.A.	VIA DELLE RIMEMBRANZE,1 - CASALETTO LODIGIANO - (LO)
PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS S.P.A. - EUTICALS S.P.A.	VIA MONTE ROSA 116 - ROZZANO - (MI)
PROBIOTICAL S.P.A.	VIA MATTEI, 3 - NOVARA - (NO)
PROCOS S.P.A.	VIA MATTEOTTI, 249 - CAMERI - (NO)
PRODOTTI CHIMICI ALIMENTARI S.P.A.	VIA NOVI 78 - BASALUZZO - (AL)
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	VIA MEDIANA CISTERNA 4 - APRILIA - (LT)
RIBBON S.R.L.	LOC.MASSERIE ARMIERI - POZZILLI - (IS)
RIBBON S.R.L.	VIA S. LEONARDO 23 - VILLADOSE - (RO)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
RIBBON S.R.L.	VIA A. BOITO 13 - MUGGIO' - (MB)
S.C.M. SOCIETÀ CHIMICA MUGELLO S.R.L.	VIA E.MATTEI, 26 - VICCHIO - (FI)
SACCO S.R.L.	VIA MANZONI 29/A - CADORAGO - (CO)
SALARS S.P.A.	VIA S. FRANCESCO 5 - COMO - (CO)
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS S.P.A.	CORSO VERONA, 165 - ROVERETO - (TN)
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	VIA R. LEPETIT, 142 - GARESSIO - (CN)
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ZONA EX PUNTO FRANCO - BRINDISI - (BR)
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	VIALE EUROPA, 11 - ORIGGIO - (VA)
SICOR SOCIETÀ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L.	VIA TERRAZZANO 77 - RHO - (MI)
SICOR SOCIETÀ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L.	LOCALITÀ S. ALESSANDRO - SANTHIA' - (VC)
SIFAVITOR S.R.L.	VIA LIVELLI, 1 - FRAZ. MAIRANO - CASALETTO LODIGIANO - (LO)
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	VIA PONTINA KM. 30,400 - POMEZIA - (RM)
SIMS SOCIETÀ ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI S.R.L.	LOC. FILARONE - REGGELLO - (FI)
SOCIETÀ GENERALE INDUSTRIA DELLA MAGNESIA S.P.A.	VIA VARESINA 1 - ANGERA - (VA)
SPIN S.P.A	PIAZZALE MARINOTTI, 1 - TORVISCOSA - (UD)
STERLING S.R.L	VIA DELLA CARBONERIA 30 - CORCIANO - (PG)
STEROID S.R.L.	VIALE SPAGNA 156 - COLOGNO MONZESE - (MI)
STRIDES ITALIA S.R.L	STRADA PROVINCIALE PER VOGHERA - CORANA - (PV)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
SYNTECO S.P.A.	VIA PARCO DEL TICINO 10 - SAN MARTINO SICCOMARIO - (PV)
TERHORMON	VIA PER NIBBIOLA - TERDOBBIATE - (NO)
TEVA PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.R.L.	S.S. 235 KM 16,600 - VILLANTERIO - (PV)
TEVA PHARMACEUTICALS FINE CHEMICALS S.R.L.	STRADA BRIANTEA KM 36, 83 - BULCIAGO - (LC)
TEVA PHARMACEUTICALS FINE CHEMICALS S.R.L.	VIA ENRICO FERMI, 520 - CARONNO PERTUSELLA - (VA)
TEVA PHARMACEUTICALS FINE CHEMICALS S.R.L.	VIA FERMI 20-26 - SETTIMO MILANESE - (MI)
TRIFARMA S.P.A	VIA PAVESE 2 - ROZZANO - (MI)
TRIFARMA S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE 6 - CERIANO LAGHETTO - (MI)
WYETH LEDERLE S.P.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I. - CATANIA - (CT)
ZACH SYSTEM SPA	VIA DOVARO - LONIGO - (VI)

Allegato C

ELENCO OFFICINE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GAS MEDICINALI

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
A.R.CAM. DI VINCENZO DE LUCIA	VIA CAPOZZO SNC - CALVI - (BN)
AGENZIA KAPPA S.A.S. DI FIORE PAOLA E C.	CONTRADA GABELLA S.N.C. - TITO - (PZ)
AIR LIQUIDE IMPIANTI GASSIFICAZIONE S.R.L.	S.S. 195 KM. 17,200 - SARROCH - (CA)
AIR LIQUIDE IMPIANTI GASSIFICAZIONE S.R.L.	CONTRADA BIGGEMI EX S.S. 114 - PRIOLO GARGALLO - (SR)
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	VIA GEORGES CLAUDE 1 - CASERTA - (CE)
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	VIA DANTE S.N. - PIOLTELLO - (MI)
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	VIA VIGONOVESE, 79 - PADOVA - (PD)
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	STRADA PROVINCIALE, 28 - FERRERA ERBOGNONE - (PV)
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	VIA INDUSTRIE, 28 - CASTELNUOVO DEL GARDA - (VR)
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	VIA DEL BAGNO, 18 - PERGINE VALDARNO - (AR)
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	STRADALE GIOVANNI AGNELLI N. 10 - ZONA INDUSTRIALE - CATANIA - (CT)
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	VIA CAMPOBELLO,7bis - POMEZIA - (RM)
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	VIA LUSSEMBURGO, 17 - VERONA - (VR)
ALFA OSSIGENO S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 9 - FISCIANO - (SA)
ARCOSS DI ARCARA DANILO	STRADA PROVINCIALE 77 KM 12 - BOLOGNETTA - (PA)
ARGON S.R.L.	VIA GASPERINI, 14 - REGGIO NELL'EMILIA - (RE)
AUGIMERI GESUALDA	PORTO DI GIOIA TAURO II ZONA INDUSTRIALE - REGGIO DI CALABRIA - (RC)
BALICE OSSIGENO S.R.L.	ZONA ASI LOTTO A/8 - MOLFETTA - (BA)
CECCHET ALBINO OFFICINA DI GEOM. MARIO BONOMI	VIA REVERBERI, 24 - BRESCIA - (BS)
CER MEDICAL SRL	VIA TORRETTA, 13 - CALDERARA DI RENO - (BO)
CESALTIG S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO,21 - BROGLIANO - (VI)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
CHEMGAS S.R.L.	VIA E. FERMI - BRINDISI - (BR)
CIMA S.R.L	VIA ROVIGO, 24 - BRESCIA - (BS)
COA DI RAPINO ELIO	CONTRADA TAMARETE SNC ZONA INDUSTRIALE - ORTONA - (CH)
CORRADINI S.R.L.	VIA LUIGI PIRANDELLO, 57 - EMPOLI - (FI)
CRIOGAS S.R.L.	VIA MONTAGNA SPACCATA, 35 LOC. S. MARTINO - POZZUOLI - (NA)
CRIONAIR ITALIA S.R.L.	VIA NICKMANN, 14 Z.I. - BARI - (BA)
CRIOSALENTO S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE - LECCE - (LE)
CRIOSALENTO S.R.L.	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 408-450 - ADRIA - (RO)
CRIOSALENTO S.R.L.	S.S. 17 ZONA INDUSTRIALE - PRATOLA PELIGNA - (AQ)
D'ANGELO S.R.L	VIA PACINOTTI, 8 - MESSINA - (ME)
DI MAIO CARMINE	CONTRADA SAN CATALDO - CASTROVILLARI - (CS)
DOMOLIFE S.R.L.	VIA ATERNO, 56 - PESCARA - (PE)
EUBIOS S.R.L.	VIA LINARA, 3 - LIMATOLA - (BN)
EURO OSSIGENO S.A.S. DI MORLANDO FRANCESCO & F.LLO	LOCALITA' 40 MOGGI - ZONA INDUSTRIALE - SANT'ANTIMO - (NA)
EUROGAS S.R.L.	LOCALITÀ PRADAZZO, 22 - CASTELLEONE - (CR)
EUROXAN S.R.L.	VIA PONTINA KM 77 - LATINA - (LT)
G. COMPAGNONI OSSIGENO S.R.L.	VIA TORINO, 26 - VOLLA - (NA)
GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L.	LOC. S. SABINA STRADA LACUGNANA 3/C - PERUGIA - (PG)
GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 17 - FOLIGNO - (PG)
GIANNITRAPANI S.R.L.	VIA UGO LA MALFA - CONTRADA CUTELLI - CASTELDACCIA - (PA)
GIANNITRAPANI S.R.L.	1° DORSALE, 8 Z.I.R. - TRAPANI - (TP)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
H.C.S. HOME CARE SERVICE S.R.L.	S. CROCE, 9 - POFI - (FR)
HOSPITAL HOME CARE S.R.L.	C/DA PETRARO, VIA PROVINCIALE EX SS 114 N.18 - SIRACUSA - (SR)
I.C.O.A. S.R.L. INDUSTRIA CALABRESE OSSIGENO ED ACETILENE	ZONA INDUSTRIALE - VIBO VALENTIA - (VV)
IGAT - INDUSTRIA GAS TECNICI S.P.A.	S.S.APPIA KM.192,500 - PIGNATARO MAGGIORE - (CE)
INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S.R.L.	VIA VERGNANO, 9 - BRESCIA - (BS)
INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S.R.L.	VIA PONTINA VECCHIA KM. 32,400 - POMEZIA - (RM)
INTERSALD S.R.L.	VIA DELL'ACCIAIO, 7 - PERUGIA - (PG)
LA SANITARIA DI LEUCCI ANTONIO	VIA DON B. RAINÒ, 25 - MAGLIE - (LE)
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	VIA TURATI, 18/A - SALA BOLOGNESE - (BO)
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	VIA G. ROSSA, 5 - ARLUNO - (MI)
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	VIA DANUBIO, 5 - MONTESILVANO - (PE)
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	VIA PIO SEMEGHINI, 38 - ROMA - (RM)
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	VIALE BRIN, 218 - TERNI - (TR)
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	VIA DI SERVOLA, 1 - TRIESTE - (TS)
LINDE GAS ITALIA S.R.L.	VIA DELL'AGRICOLTURA, 4 - SAN BONIFACIO - (VR)
LINDE MEDICALE SRL	I^ TRAVERSA VIA DELLE AZALEE, 2 - MODUGNO - (BA)
LINDE MEDICALE SRL	VIA VIRGINIO ANSELMO, 382 - MONTESPERTOLI - (FI)
LINDE MEDICALE SRL	VIA CRETAROLA, 19 - SANT'ELPIDIO A MARE - (FM)
LINDE MEDICALE SRL	VIA PROVINCIALE PIANURA, 11 LOC. S. MARTINO - POZZUOLI - (NA)
MAGALDI LIFE S.R.L.	VIA SCAVATE CASE ROSSE - ZONA ASI - SALERNO - (SA)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA MARAGO, 62 - RIMINI - (RN)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	ZONA ASI TRAVERSA n.20 DI VIA DE BLASIO n.5 - BARI - (BA)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	GREPPE PANTANO - TERMOLI - (CB)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE PANTANO D'ARCI - CATANIA - (CT)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	LOCALITA' CAMPO - SETTINGIANO - (CZ)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA DELLE FABBRICHE, 14 C - GENOVA - (GE)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA S. ROCCO - VENTIMIGLIA - (IM)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA PRIVATA PROVINCIALE 3 - CIVATE - (LC)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE - SOLETO - (LE)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA TORQUATO TASSO, 29 - POGLIANO MILANESE - (MI)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA TRENTOLA, 7 - SOMMA VESUVIANA - (NA)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	CONTRADA CANNE MASCHE, SNC - TERMINI IMERESE - (PA)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	SS 113, KM 281,200 - C.DA FORESTA - CARINI - (PA)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA SPAGNA,10 - VIGONZA - (PD)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA PROVINCIALE PER GOLESE, 15 - TORRILE - (PR)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA DELLA MAGLIANA, 1098/1102 - ROMA - (RM)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA BERGHINI,35 - SARZANA - (SP)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA APPIA CONTRADA INGEGNO Z.I. - TARANTO - (TA)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA COAZZE, ANG.VIA AVIGLIANA - RIVALTA DI TORINO - (TO)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA SAN BORTOLO, 17 - POVE DEL GRAPPA - (VI)
MEDICAIR ITALIA S.R.L.	VIA MANTOVANA, 187 - VERONA - (VR)
MEDICAL GAS CRIOGENICI S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE,S.N.C.-ZONA INDUSTRIALE ASI - ARAGONA - (AG)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
MESSER MEDICAL SRL	STRA TORRE DEI CANI,1/F - BARI - (BA)
MESSER MEDICAL SRL	S.S. SANNITICA 87 KM 13,700 - CAIVANO - (NA)
MESSER MEDICAL SRL	VIA CAV. VIRGINIO TEDESCHI,1 - SETTIMO TORINESE - (TO)
NUOVA OTER S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE MAZZOCCHIO - PONTINIA - (LT)
OSSIGAS S.R.L.	VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - MELITO DI NAPOLI - (NA)
OSSILAZIO S.R.L.	VIA DELLE PESCHE, 21 - POMEZIA - (RM)
OTERSAN S.R.L	VIA ALTA FURIA 82/H - PEVERAGNO - (CN)
OXISANITAS DI BENNARDO FRANCESCO PIO	CONTRADA SANTA MARIA DI SETTIMO - MONTALTO UFFUGO - (CS)
OXY LIVE S.R.L.	VIA NUOVA DEL BOSCO KM. 2 - MARIGLIANO - (NA)
OXYGEN CENTER DI COLUCCIA GIUSEPPINA & C. S.A.S.	ZONA ARTIGIANALE - OTRANTO - (LE)
OXYPLUS S.R.L.	VIA MAREMMANA INF. KM 0,500 FRAZ. VILLA ADRIANA - TIVOLI - (RM)
PATHOS S.R.L.	VIA ROMA S.N. - SAPONARA - (ME)
PHARMA GAS S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE P.I.P. LOTTO NR 5 - MESAGNE - (BR)
PIROSSIGENO	VIA PIRELLI, 10 - CASTROLIBERO - (CS)
PLATTNER S.R.L	VIA PAGELLO, 20 - BELLUNO - (BL)
RIV.O.GAS S.R.L.	VIA ACHILLE GRANDI, 25 - CASALE MONFERRATO - (AL)
RIVOIRA S.P.A.	VIA GLAIR, 30 - VERRES - (AO)
RIVOIRA S.P.A.	VIA DEI GIGLI, 23 - ZONA IND. - MODUGNO - (BA)
RIVOIRA S.P.A.	SANT'ANGELO N. 39 - CONTRADA PIANE - SAN SALVO - (CH)
RIVOIRA S.P.A.	S.S. CASILINA KM. 57,800 - ANAGNI - (FR)
RIVOIRA S.P.A.	VIA MARTINO DELLA TORRE, 16 - NOVARA - (NO)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
RIVOIRA S.P.A.	VIA BAIONA, 107/111 - RAVENNA - (RA)
RIVOIRA S.P.A.	VIA BROLO SOTTO, 76/A - SCANDIANO - (RE)
RIVOIRA S.P.A.	STRADA TORINO, 136 - CHIVASSO - (TO)
RIVOIRA S.P.A.	VIA ADDA, 8 - TERNI - (TR)
S.O.M. DI D'AQUINO ANNA RITA E C. S.N.C.	VIA GIARRE - NUNZIATA Z.I., 67 - CATANIA - (CT)
SACA UNIT BIO S.R.L.	VIA STAFFORA, 14/A9 - OPERA - (MI)
SALDOGAS S.R.L. SOCIETA' DEL GRUPPO SAPIO	VIA G. DI VITTORIO, 20 - MONTICELLI D'ONGINA - (PC)
SALENTO OSSIGENO DI QUARTA MARIA ANTONIETTA	VIA VEGLIE - ZONA ARTIGIANALE - LEVERANO - (LE)
SAMAC S.P.A. SOCIETA' AZIONARIA MINIERE ANIDRIDE CARBONICA	LOC. CASONE - SCARLINO - (GR)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	LOC. POGGIO BAGNOLI - PERGINE VALDARNO - (AR)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA NICKMANN, 19 - BARI - (BA)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	CONTRADA DA CAMERA, 90/A - FERMO - (FM)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	LOC. PASSO VECCHIO - CROTONE - (KR)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA SENATORE SIMONETTA, 27 - CAPONAGO - (MI)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA MARCONI, 7/9 - SAN GIORGIO SU LEGNANO - (MI)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	NUOVA STRADA OSTIGLIESE,14/16 - MANTOVA - (MN)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA PAOLO BELIZZI, 77/79 - PIACENZA - (PC)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	CORSO STATI UNITI, 21 - PADOVA - (PD)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA DELLA TECNICA, 12 - FIANO ROMANO - (RM)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	Z.I. TRONCO B - PORTO TORRES - (SS)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	S.S. 106 IONICA CONTRADA PALUDI - TARANTO - (TA)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA DE AMICIS, 140 - COLLEGNO - (TO)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA ZANUSSI, 314 - UDINE - (UD)
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	VIA MALCONTENTA, 49 - VENEZIA - (VE)
SICILCRYO S.R.L	VIA CONTRADA LUISA S.S. 118 KM. 8,150 - MARINEO - (PA)
SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE - CONTRADA ARGENTIERI - BARI - (BA)
SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	VIA DELLA RISAIA, 238 - CREVALCORE - (BO)
SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	VIA A. MERCANTI Z.I. - MONTICHIARI - (BS)
SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	VIA MARCONATO SNC - CESANO MADERNO - (MB)
SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	VIA MARTIRI D'UNGHERIA, 21 - CAMPOSAMPIERO - (PD)
SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	VIA MONCALIERI, 30 - VILLASTELLONE - (TO)
SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	VIA MORANDI, 10 - SARONNO - (VA)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI	S.S. DEL BREMBO, 1 - OSIO SOPRA - (BG)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI	VIA G. BRUZZO, 4 - GENOVA - (GE)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI	STRADA SETTIMO, 342 - SAN MAURO TORINESE - (TO)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	VIA DELLA LIBERTÀ, 17 - OZZANO DELL'EMILIA - (BO)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	VIA ROSE, 13 - BRESCIA - (BS)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	VIA DEI LAVORATORI, 117 - CINISELLO BALSAMO - (MI)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	VIALE D. ZACCAGNA, 37 - MASSA - (MS)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE LOC. TOSSILO - MACOMER - (NU)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	LOC. CAMIN VIA ANDORRA, 13/15 - PADOVA - (PD)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	VIA VITORCHIANO, 99 - ROMA - (RM)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	STRADA AL MONTE D'ORO, 1 - TRIESTE - (TS)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	VIA POSTUMIA S.N.C. - PONZANO VENETO - (TV)
SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	VIA T. WASSERMANN, 11 - CARLINO - (UD)
SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI S.O.N. S.P.A.	VIA XXIV MAGGIO, 55 - MONTEPRANDONE - (AP)
SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI S.O.N. S.P.A.	VIA TRINITAPOLI, 1 - FOGGIA - (FG)
SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI S.O.N. S.P.A.	VIA NUOVA DELLE BRECCE, 240 - NAPOLI - (NA)
SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI S.O.N. S.P.A.	VIA TIBURTINA, 1100 - ROMA - (RM)
SOI SOCIETA' OSSIGENO ITALIA S.R.L.	LOC. CASTELLO - ROCCA MASSIMA - (LT)
SOL S.P.A.	VIA VANONI, 5 - ANCONA - (AN)
SOL S.P.A.	VIA DEI CICLAMINI, 19 - MODUGNO - (BA)
SOL S.P.A.	VIA POLI, 2/A - ZOLA PREDOSA - (BO)
SOL S.P.A.	4^STRADA Z.I. MACCHIAREDDU - ASSEMINI - (CA)
SOL S.P.A.	ZONA INTERCONSORTILE ASI - MARCIANISE - (CE)
SOL S.P.A.	VIA SAVONA, 100 - CUNEO - (CN)
SOL S.P.A.	VIA ACQUAVIVA, 4 - VIA OLDOINI 3 - CREMONA - (CR)
SOL S.P.A.	VIA XVI^ STRADA S.N. Z. I. - CATANIA - (CT)
SOL S.P.A.	VIA GEIRATO, 156 - GENOVA - (GE)
SOL S.P.A.	VIALE UNITÀ D'ITALIA, 49 - PIOMBINO - (LI)
SOL S.P.A.	VIA LIBERTÀ, 247 - MONZA - (MB)
SOL S.P.A.	VIA CASTEL D'ARIO, 1 - BIGARELLO - (MN)
SOL S.P.A.	VIA TALIERCIO, 14 - MANTOVA - (MN)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
SOL S.P.A.	VIA BELGIO, 16 - PADOVA - (PD)
SOL S.P.A.	VIA NUGOLAIO, 4 - PISA - (PI)
SOL S.P.A.	VIALE CERTOSA, 10 - PAVIA - (PV)
SOL S.P.A.	VIA LAURENTINA KM. 26,600 - POMEZIA - (RM)
SOL S.P.A.	VIA FIRMIO LEONZIO, 2 - SALERNO - (SA)
SOL S.P.A.	VIA CARDUCCI, 29 - BEINASCO - (TO)
SOL S.P.A.	VIALE DEL LAVORO, 12 - SAN MARTINO BUON ALBERGO - (VR)
T.S.A. S.A.S. DI PIANI ALESSANDRO JR. E C.	VIA EZIO VANONI S.N.C. - TIRANO - (SO)
TER.GAS S.A.S. DI TARDI FILOMENA E C.	VIA GAUDELLO, 1 - ACERRA - (NA)
TIRELLA OSSIGENO DI RANUCCI LUIGI	VIA MASSERIE, 1 - MANOCALZATI - (AV)
TOSCANA GAS TECNICI S.R.L.	VIA G.B. VICO, 27 - EMPOLI - (FI)
UTENGAS S.R.L.	VIA MARCONI 48 - COMUN NUOVO - (BG)
VEGAS DI VELLA FRANCESCO & C. S.A.S.	VIA GEIRATO, 81 - GENOVA - (GE)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIALE FRANCESCO DE BLASIO, 27 - BARI - (BA)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIA MASETTI, 16 - ZOLA PREDOSA - (BO)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIA SERNAGIOTTO, 1/A - ELMAS - (CA)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIA DELLA STAZIONE, 2 - GRICIGNANO DI AVERSA - (CE)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIA EDISON, 50 - TREZZANO SUL NAVIGLIO - (MI)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIA PADOVA, 1 - REGGIO DI CALABRIA - (RC)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIA PRENESTINA, 189 - ROMA - (RM)
VITALAIRE ITALIA SPA	VIA POSTIGLIONE, 12 - MONCALIERI - (TO)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
VITALAIRE ITALIA SPA	VIALE DELL'INDUSTRIE, 7 - PAVIA DI UDINE - (UD)
VIVISOL NAPOLI S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE ASI - MARCIANISE - (CE)
VIVISOL S.R.L.	VIA A. NOVELLA Z.I.P.A. - JESI - (AN)
VIVISOL S.R.L.	VIA AQUILEIA - ROMANS D'ISONZO - (GO)
VIVISOL S.R.L.	VIA MANIN, 153 - SESTO SAN GIOVANNI - (MI)
VIVISOL S.R.L.	CONTRADA DOMINICI FORESTA Z. I. - CARINI - (PA)
VIVISOL S.R.L.	VIA BAIONA, 154 - RAVENNA - (RA)
VIVISOL SILARUS S.R.L.	VIA BRODOLINI - ZONA INDUSTRIALE - BATTIPAGLIA - (SA)
VIVISOL UMBRIA S.R.L.	VIA SELVETTE 1/A3 - LOC. PIEVE PAGLIACCIA - PERUGIA - (PG)
VOXISUD S.R.L	VIA ARPINO, 6 - ISOLA DEL LIRI - (FR)

10A11533

DETERMINAZIONE 23 settembre 2010.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali trivalenti per la stagione 2010-2011. (Determinazione V&A. n. 1864).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008 di nomina del Prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CE N. 1234/2008 della Commissione del 3 giugno 2003, relativo alle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

Vista la propria determinazione 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2006 recante il Prontuario farmaceutico nazionale 2006;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in Italiano e in Tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale trivalente per la stagione 2010-2011;

Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) dell'EMEA (European Medicines Agency) relative alla composizione del vaccino influenzale trivalente per la stagione 2010-2011;

Vista la linea guida del CHMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali trivalenti;

Vista la Circolare «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2010-2011» pubblicata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali trivalenti e le relative domande di modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

Preso atto della positiva conclusione della procedura di mutuo riconoscimento relativa ad alcuni dei suddetti vaccini influenzali trivalenti;

Visto il parere espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica in merito all'aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali trivalenti per la stagione 2010-2011;

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali trivalenti per la stagione 2010-2011 e divieto di vendita della formulazione 2009-2010

1. È autorizzata la modifica della composizione specificata al successivo comma 2 dei vaccini influenzali trivalenti elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente determinazione.

2. I vaccini influenzali trivalenti sono costituiti, per la stagione 2010-2011, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/California/07/2009 (H1N1) derived strain used NYMC X-179 A e X-181

A/Perth/16/2009 (H3N2) like strain used NYMC X-187 e NIB - 65 derived from A/Victoria/210/2009

B/Brisbane/60/2008 like virus

3. Ogni vaccino trivalente rispetta i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e contiene 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

4. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività indica un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

5. I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2009-2010, sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più venduti al pubblico né utilizzati.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali riportati nell'allegato 1 sono modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1 e, per il solo medicinale Fluarix, a quanto allegato alla presente determinazione.

2. La ditta titolare farà pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, all'Agenzia Italiana del Farmaco, ufficio AIC (per i medicinali autorizzati con procedura nazionale e di mutuo riconoscimento con Italia Reference Member State) oppure ufficio UPC (per i medicinali autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento con Italia Concerned Member State), una riproduzione degli stampati, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione, che ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI TRIVALENTI PER LA STAGIONE 2010 - 2011 ALLEGATO 1

DITTA MEDICINALE COD AIC CONFEZIONE

CRUCELL ITALY S.r.l. **INFLEXAL V** 033658 **055/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
CRUCELL ITALY S.r.l. **INFLEXAL V** 033658 **067/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

CRUCELL ITALY S.r.l. **ISIFLU V** 034653 **030/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
CRUCELL ITALY S.r.l. **ISIFLU V** 034653 **042/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

GLAXOSMITHKLINE S.p.A. **FLUARIX** 029245 **178/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A. **FLUARIX** 029245 **180/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A. **FLUARIX** 029245 **192/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A. **FLUARIX** 029245 **204/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A. **FLUARIX** 029245 **216/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A. **FLUARIX** 029245 **228/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI ADIUVATO** 034377 **010** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI ADIUVATO** 034377 **022** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **257** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **269** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **271** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 23 g 1"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **283** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 1"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **295** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 g 1"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **321** "sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita con ago da 25 g 5/8"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **333**

Ufficio Valutazione e Autorizzazione

"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite con ago da 25 g 5/8" NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **INFLUPOZZI SUBUNITA'** 025984 **384** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,25 ml
KEDRION S.p.A. **ISIGRIP ZONALE SPLIT** 028722 **142** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago KEDRION S.p.A. **ISIGRIP ZONALE SPLIT** 028722 **167** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **264** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (23 g) 1" NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **276/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **288/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (23 g) 1" NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **290/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **326/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1" NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **338** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8" NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **340/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1" NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **AGRIPPAL S1** 026405 **353/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **FLUAD** 031840 **034** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **FLUAD** 031840 **046/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **FLUAD** 031840 **059** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.r.l. **FLUAD** 031840 **061** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago

Ufficio Valutazione e Autorizzazione

SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VACCINO MUTAGRIP PASTEUR** 027278 **112/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VACCINO MUTAGRIP PASTEUR** 027278 **124/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago presaldato SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VACCINO MUTAGRIP PASTEUR** 027278 **136/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **209/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **211/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **223/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **235/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **247/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml senza ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **250/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **262/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **274/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **286/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **298/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **300/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **312/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **324/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **336/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **348/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago

Ufficio Valutazione e Autorizzazione

SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **351/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **363/M** "bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **375/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **387/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **399/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **VAXIGRIP** 026032 **401/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
ABBOTT PRODUCTS S.p.A. **BATREVAC** 035619 **016/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago ABBOTT PRODUCTS S.p.A. **BATREVAC** 035619 **028/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
ABBOTT PRODUCTS S.p.A. **INFLUVAC S** 028851 **133/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago ABBOTT PRODUCTS S.p.A. **INFLUVAC S** 028851 **145/M** "sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **INTANZA** 039425 **018/E** "9 mcg/ceppo sospensione iniettabile per uso intradermico" 1 siringa preriempita da 0,1 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **INTANZA** 039425 **020/E** "9 mcg/ceppo sospensione iniettabile per uso intradermico" 10 siringhe preriempite da 0,1 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **INTANZA** 039425 **032/E** "9 mcg/ceppo sospensione iniettabile per uso intradermico" 20 siringhe preriempite da 0,1 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **INTANZA** 039425 **044/E** "15 mcg/ceppo sospensione iniettabile per uso intradermico" 1 siringa preriempita da 0,1 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **INTANZA** 039425 **057/E** "15 mcg/ceppo sospensione iniettabile per uso intradermico" 10 siringhe preriempite da 0,1 ml con ago SANOFI PASTEUR MSD S.N.C. **INTANZA** 039425 **069/E** "15 mcg/ceppo sospensione iniettabile per uso intradermico" 20 siringhe preriempite da 0,1 ml con ago

10A11693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° ottobre 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B72», «X05», «D10», «J05», «M52» e «P37».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B72», «X05», «D10», «J05», «M52» e «P37» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B71», «X04», «D09», «J04», «M51» e «P36».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

10A11566

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Faro (Portogallo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig, Vitor José Cabrita Neto, console onorario in Faro, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Faro;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Faro;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

m) ricezione dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione del consolato onorario in Faro, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11104

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Glasgow (Regno Unito)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Leandro Franchi, Console onorario in Glasgow, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informare tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Glasgow;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Glasgow, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11105

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Kiel (Germania)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Karsten Meyer, Console onorario in Kiel, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Amburgo;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kiel;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Amburgo;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kiel;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Amburgo;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Amburgo;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Kiel, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Amburgo;

m) ricezione dal Consolato generale d'Italia in Amburgo delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11106

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Brema (Germania)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Marco Romed Fuchs, Console onorario in Brema (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Amburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinstro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Amburgo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo, della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Brema;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Amburgo;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Amburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Brema;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Brema, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Amburgo;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali;

p) ricezione dal Consolato generale d'Italia in Amburgo delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11107

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Belfast (Regno Unito)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Olimpio Gino D'Agostino, Console onorario in Belfast, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informare tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g)autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Belfast;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Belfast, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11460

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Perlium amoxival 100mg/g»

Decreto n. 95 del 2 settembre 2010

Procedura decentrata n. FR/V/0194/001/CD.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini PERLIUM AMOXIVAL 100 mg/g.

Titolare A.I.C.: società Sogeval Laboratories con sede in 200, route de Mayenne - BP2227 - 53022 Laval Cedex, 9 - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200, route de Mayenne - BP2227 - 53022 Laval Cedex, 9 - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104080015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104080027.

Composizione: ogni g di premiscela contiene:

principio attivo: amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: nei suini: trattamento preventivo di affezioni respiratorie da streptococcus suis, limitato alla riduzione della mortalità. La presenza della patologia in allevamento deve essere stabilita prima del trattamento preventivo.

Validità: periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: un anno.

Dopo la prima apertura deve essere consumato immediatamente.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime fresco o nel magime pellettato: tre mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri: cinque giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A11539

Autorizzazione all'immisione in commercio del medicinale per uso veterinario «Miclozan 300» iniettabile

Decreto n. 96 del 2 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario MICLOZAN 300 iniettabile, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e bovine in asciutta, ovini e conigli.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società Vetem S.p.a., nello stabilimento e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello, 8;

Ceva Sante Anilame, nello stabilimento sito in 10 Avenue de la Ballastière, 33500 - Libourne - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 104235015;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 104235027;

flacone da 100 ml in plastica - A.I.C. n. 104235039;

flacone da 250 ml in plastica - A.I.C. n. 104235041;

flacone da 500 ml in plastica - A.I.C. n. 104235054.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: tilmicosina 300mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e bovine in asciutta, ovini e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

bovini e bovine in asciutta: trattamento e controllo delle malattie respiratorie causate da mannheimia haemolytica, pasteurella multodica, micoplasmi e delle pododermatiti causate da germi sensibili alla tilmicosina;

ovini: trattamento e controllo affezioni respiratorie, pedaina, aborto enzootico da chlamydia e delle mastiti causate da germi sensibili alla tilmicosina;

conigli: trattamento e controllo delle affezioni a carico degli apparati respiratorio, cutaneo e riproduttivo sostenute da pasteurella multocida, bortedella bronchiseptica, staphylococcus aureus ed altri microrganismi sensibili alla tilmicosina.

Tempi di attesa:

bovini:

carni e viscere: 70 giorni;

latte bovino: 35 giorni (70 mungiture);

ovini:

carne e visceri: 42 giorni;

latte e ovino: 18 giorni (36 mungiture);

conigli:

carne e visceri: 10 giorni.

Validità:

periodoto di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11540

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceftiomax 50 mg/ml»

Procedura Repeat Use n. PT/V/0101/001/E/001
Decreto n. 97 del 7 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario CEFTIOMAX 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A., con sede in Barcelones 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses del Valles (Barcellona - Spagna).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelones 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses del Valles (Barcellona - Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104230014.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: Ceftiofur (come Ceftiofur cloridrato) 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e bovini.

Indicazioni terapeutiche:

suini: trattamento delle malattie respiratorie ad eziologia batterica associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, e Streptococcus suis sensibili al ceftiofur cloridrato;

bovini: trattamento delle malattie respiratorie ad eziologia batterica associate a Mannheimia haemolytica (ex Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida e Histophilus somni (ex Haemophilus somnus) sensibili al ceftiofur cloridrato.

Trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromanos asacchorolytica) sensibili a ceftiofur cloridrato. Trattamento della componente batterica della metrite postpartum (puerperale) acuta entro dieci giorni dal parto, associata ad Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum, sensibili al ceftiofur cloridrato.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

suino: 5 giorni;

bovino: 8 giorni;

latte:

bovino: zero giorni.

Validità:

medicinale veterinario in confezione integra per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: validità immediata.

10A11541

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Mevax 2».

Decreto n. 98 del 7 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC MEVAX 2 vaccino inattivato in emulsione iniettabile per conigli.

Titolare A.I.C.: IZO SpA con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina IZO con sede in Brescia, via Bianchi 9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104102013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104102025.

Composizione: ogni dose da 1 ml di vaccino contiene:

principio attivo: virus inattivato della Malattia Emorragica del coniglio (RHDV ceppo BS/89): 1:2048HA/dose; virus inattivato variante a della Malattia Emorragica del coniglio (RHDVa ceppo MI/5503): 1:2048 HA/dose;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: coniglio.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei conigli contro la Malattia Emorragica Virale (MEV) per ridurre la mortalità, i segni clinici e le lesioni della malattia.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 8-10 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11543

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio marittimo ai beni dello Stato di un'area ubicata in Santa Marinella

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 16 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 172 in data 12 agosto 2010, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e le opere pertinenziali ivi insistenti - acquisite allo Stato - per complessivi mq. 372, ubicate nel Comune di Santa Marinella (Roma), in località Lungomare G. Marconi n. 121 e n. 121/a, riportate rispettivamente, l'area, nel nuovo catasto terreni del Comune di Santa Marinella, al foglio di mappa n. 15 ed identificata con le particelle n. 789 (per mq. 218) n. 790 (per mq. 64) e n. 963 (per mq. 90) e le opere, nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso Comune, al foglio di mappa n. 15 ed identificata con la particella n. 963 sub. 501 e sub. 502 ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

10A11542

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Miód Drahimski»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 248 del 15 settembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti di origne animale, miele - «Miód Drahimski».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11384

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n.84/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 152, articolo 95, comma 3, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* del *Raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito italiano...* » leggasi «*a)* del *Comando militare della Capitale ...*»;

alla pagina 158, articolo 113, comma 2, dove è scritto: « 2. L'ispettorato supporto logistico e dei fari…» leggasi «2. L'ispettorato *per il* supporto logistico e dei fari…»;

alla pagina 212, articolo 272, comma 1, dove è scritto: «1. Le salme definitivamente sistemate.... » leggasi «1. Le salme *dei Caduti a suo tempo contemplati dall'abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204,* definitivamente sistemate... »;

alla pagina 217, articolo 295, comma 3, primo periodo, dove è scritto: «…il concerto con *quello* dell'interno. » leggasi « ...il concerto con *il Ministro* dell'interno. »;

alla pagina 223, articolo 310, comma 1, dove è scritto: «1. *Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati* … » leggasi «1. *Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua* …»;

alla pagina 224, articolo 310, comma 4, dove è scritto: « … dal presente articolo*,* dal comma 4 dell'articolo 311, *e dal relativo decreto interministeriale di attuazione,* per la dichiarazione…» leggasi « … dal presente articolo *e* dal comma 4 dell'articolo 311, per la dichiarazione…»;

alla pagina 224, articolo 311, comma 4, dove è scritto: «4. *Con il decreto del Ministro della difesa di cui al* comma 1 dell'articolo 310, …» leggasi «4. *Nel regolamento, ai sensi del* comma 1 dell'articolo 310, …»;

alla pagina 226, articolo 317, comma 1, dove è scritto: « 1. Fatto salvo quanto disposto nel *presente titolo* ... » leggasi « 1. Fatto salvo quanto disposto nel *titolo VI* ...»;

alla pagina 227, articolo 320, comma 1, dove è scritto: « …secondo le norme *della presente sezione.* » leggasi « ... secondo le norme *del presente capo*.»;

alla pagina 228, articolo 322, comma 4, dove è scritto: «4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma *1* ... » leggasi «4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma *2* ... »;

alla pagina 229, articolo 325, comma 2, dove è scritto: «…per le limitazioni di cui a *ciascuna* ... » leggasi « ... per le limitazioni di cui a *ciascuno* ... »;

alla pagina 234, articolo 335, al comma 3, dove è scritto: « … entro *sei mesi dalla presentazione della domanda.*» leggasi « ... entro *il termine di cui al comma 6.*» e al comma 6, dove è scritto: «6. *Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 5, il* decreto…» leggasi «6. *Il* decreto …»;

alla pagina 236, articolo 339, comma 1, dove è scritto: «1. *Fatto salvo l'articolo 335,* le disposizioni ... » leggasi «1. *Le* disposizioni ... »;

alla pagina 237, articolo 347, comma 1, dove è scritto: «1. Dei beni indicati *nella presente sezione* ... » leggasi «1. Dei beni indicati *nel presente capo* ... »;

alla pagina 237, articolo 348, comma 1, dove è scritto: « ...e i pareri previsti *dalla presente sezione* ... » leggasi « ... ...e i pareri previsti *dal presente capo* ... »;

alla pagina 241, articolo 362, comma 2, dove è scritto: « ... decreto legislativo n. *344* del 1999... » leggasi « ... decreto legislativo n. *334* del 1999... »;

alla pagina 267, articolo 475, comma 1, dove è scritto: « ... secondo seguenti regole di competenza: » leggasi « ... secondo *le* seguenti regole di competenza: »;

alla pagina 270, articolo 486, comma 1, dove è scritto: « ...salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario in proprietà ... » leggasi « ...salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario *designato dall'autorità portuale. Nel caso di requisizione* in proprietà ... »;

alla pagina 337, articolo 713, comma 1, dove è scritto: « ... e nella prova *orale* di cultura generale.» leggasi « ...e nella prova di cultura generale.»;

alla pagina 383, articolo 887, comma 1, dove è scritto: « ... militari che cessano dal servizio permanente o transitano ... » leggasi « ... militari che cessano dal servizio permanente o *che vi* transitano ... »;

alla pagina 383, articolo 888, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* gli ufficiali*, i sottufficiali e i graduati* provenienti dal servizio permanente ... » leggasi «*b)* gli ufficiali *e i sottufficiali* provenienti dal servizio permanente ... »;

alla pagina 387, articolo 904, comma 1, dove è scritto: « ... dell'articolo *2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816. »* leggasi « ... dell'articolo *81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.* ».

alla pagina 390, articolo 913, comma 4, dove è scritto: «4.L'aspettativa e le eventuali proroghe ... » leggasi «4.L'aspettativa *per motivi privati* e le eventuali proroghe ...»;

alla pagina 391, articolo 920, nella rubrica, dove è scritto: «Norme comuni in materia di sospensione *precauzionale»* leggasi «Norme comuni in materia di sospensione *dall'impiego»*;

alla pagina 395, articolo 933, comma 2, dove è scritto: «…obblighi di *sevizio*...» leggasi «…obblighi di *servizio*...»;

alla pagina 399, articolo 946, comma 1, dove è scritto: « ... le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per superamento del limite massimo ... » leggasi « …le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, *per motivi disciplinari e* per superamento del limite massimo ... »;

alla pagina 400, articolo 951, comma 1, dove è scritto: « ... per il personale in servizio permanente, per superamento del limite massimo di licenza ... » leggasi « ... per il personale in servizio permanente, *per motivi disciplinari e* per superamento del limite massimo di licenza... »;

alla pagina 520, articolo 1379, nella rubrica, dove è scritto: «*Procedimento per l'applicazione* della sospensione disciplinare» leggasi «*Applicazione* della sospensione disciplinare»;

alla pagina 525, articolo 1392, comma 1, dove è scritto: « … della sentenza*, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, irrevocabili, che lo concludono.* » leggasi « … della sentenza *o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione*.»;

alla pagina 548, articolo 1484, comma 1, dove è scritto: «…Essi sono posti in *licenza speciale* ... » leggasi « …Essi sono posti in *apposita licenza straordinaria* ... »;

alla pagina 551, articolo 1495, comma 3, dove è scritto: « ...è posto in licenza straordinaria *per motivi privati,* ... » leggasi « ... è posto in licenza straordinaria*, rispettivamente, per congedo parentale e per malattia del figlio,* ... »;

alla pagina 556, articolo 1506, comma 1, lettera *e)*, dove è scritto: « ... all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e successive modificazioni;» leggasi « ... all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, *e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162,* e successive modificazioni;»;

alla pagina 641, articolo 1861, comma 4, dove è scritto: « ... ai sensi dell'articolo *1796*;» leggasi «... ai sensi dell'articolo *1797*;»;

alla pagina 643, articolo 1869, comma 2, dove è scritto: « ... indennità di aeronavigazione o di volo *previste* ... » leggasi « ... indennità di aeronavigazione o di volo *spettanti* ... »;

alla pagina 644, articolo 1870, comma 1, dove è scritto: « ... effettivamente posseduta *dall'ufficiale* ... » leggasi «... effettivamente posseduta *dal militare* ... »;

alla pagina 648, articolo 1889, comma 1, dove è scritto: « ... ai sensi *dell'articolo* 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.» leggasi « ... ai sensi *degli articoli* 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.*»;

alla pagina 648, articolo 1890, comma 1, dove è scritto: « ... ai sensi *dell'articolo* 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.» leggasi « ... ai sensi *degli articoli* 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n. 9.*»;

alla pagina 656, articolo 1914, comma 7, dove è scritto: «… articoli 17, comma 1, lettera *a)*, e 19, comma *2*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» leggasi «… articoli 17, comma 1, lettera *a)*, e 19, comma *2 – bis, ultimo periodo*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

alla pagina 661, articolo 1933, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* i giovani *ammogliati*, ... » leggasi «*b)* i giovani *coniugati*, ... »;

alla pagina 662, articolo 1933, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: « *c)* i giovani *ammogliati* .... » leggasi «*c)* i giovani *coniugati* ... »;

alla pagina 663, articolo 1939, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «…con provvedimento della Direzione generale *della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;*» leggasi «… con provvedimento della Direzione generale *per il personale militare*;»;

alla pagina 667, articolo 1950, al comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: « ...salvo il disposto dell'articolo 1990, comma 1, lettera *r)*;» leggasi «... salvo il disposto dell'articolo 1990, comma 1, lettera *s)*;» e, al comma 3, dove è scritto: «3. I cittadini di cui ai commi 1 e 2 .... » leggasi «3. I cittadini *e gli apolidi* di cui ai commi 1 e 2 .... »;

alla pagina 670, articolo 1958, comma 6, dove è scritto: « ... ai sensi del comma *3*.» leggasi « ... ai sensi del comma *4*.»;

alla pagina 670, articolo 1959, comma 2, dove è scritto: «2. Si *applicano i commi 2 e 5 dell'articolo 1958.*» leggasi «2. Si *applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5.*»;

alla pagina 670, articolo 1960, comma 7, dove è scritto: «7. Si *applicano i commi 2, 5, e 6 dell'articolo 1958.*» leggasi «7. Si *applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5.*»;

alla pagina 671, articolo 1961, al comma 2, dove è scritto: «2. *I cittadini* dichiarati idonei alla visita di leva ...» leggasi «2. *Coloro che sono* dichiarati idonei alla visita di leva ...» e al comma 4, dove è scritto: « ... secondo quanto indicato *nei successivi articoli.*» leggasi « ... secondo quanto indicato *nell'articolo 1994, comma 5.*»;

alla pagina 678, articolo 1986, comma 3, dove è scritto: « … *sono* dispensati dal compiere…» leggasi «…*possono essere* dispensati dal compiere …»;

alla pagina 681, articolo 1991, comma 5, dove è scritto: « ... all'articolo 1990, comma 1, lettere *f) e g)* ... » leggasi «... all'articolo 1990, comma 1, lettere *e) e f)* ... »;

alla pagina 681, articolo 1992, comma 2, dove è scritto: «2. *I cittadini* che si trovano... » leggasi «2. *Coloro* che si trovano ... »;

alla pagina 683, articolo 1994, comma 5, lettera *a)*, dove è scritto: « ... *i cittadini risultati* idonei ... » leggasi « ... *gli* idonei ... »;

alla pagina 683, articolo 1995, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: « ... fatti salvi i *cittadini* nati nell'ultimo trimestre ... » leggasi « ... fatti salvi i nati nell'ultimo trimestre ...»;

alla pagina 684, articolo 1997, comma 1, dove è scritto: «…*detti cittadini* sono chiamati alla visita di leva ... » leggasi «…*essi* sono chiamati alla visita di leva ... »;

alla pagina 684, articolo 1998, comma 1, dove è scritto: « ... di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da *a)* a *i)*.» leggasi « ... di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da *a)* a *l)*.»;

alla pagina 689, articolo 2014, comma 1, dove è scritto: «1.Alla chiamata alla leva nel Corpo ... » leggasi «1.Alla chiamata alla leva *e alla chiamata alle armi* nel Corpo ... »;

alla pagina 690, articolo 2020, comma 1, lettera *b)*, numero 2), dove è scritto: «…o soci della Federazione *italiani* ...» leggasi «…o soci della Federazione *italiana* ...»;

alla pagina 708, articolo 2079, comma 5, alinea, dove è scritto: « ... di cui al comma *1* ...» leggasi « ... di cui al comma *4* ... »;

alla pagina 709, articolo 2085, comma 1, lettera *d)*, dove è scritto: «*d)* autorizza o ammette all'eventuale *dispensa o* esenzione…» leggasi «*d)* autorizza o ammette all'eventuale esenzione…»;

alla pagina 710, articolo 2087, comma 1, dove è scritto: « ... articoli 2074, 2075*, 2076 e 2082*, ... » leggasi « ... articoli 2074, 2075 *e 2076*, ... »;

alla pagina 711, articolo 2097, comma 1, dove è scritto: «1. *I cittadini* che, per obbedienza ... » leggasi «1. *Coloro* che, per obbedienza ... »;

alla pagina 712, articolo 2098, comma 1, lettera *a)*, nel secondo periodo, dove è scritto: «*Ai cittadini* soggetti agli obblighi ... » leggasi «*A coloro che sono* soggetti agli obblighi ... »;

alla pagina 714, articolo 2103, comma 1, dove è scritto: «1. *I cittadini* che prestano servizio civile ... » leggasi «1. *Coloro* che prestano servizio civile ...» e dove è scritto : « ... *dei cittadini* che prestano il servizio militare di leva ... » leggasi « ... *di coloro* che prestano il servizio militare di leva ... »;

alla pagina 715, articolo 2105, comma 2, dove è scritto: « ... elenco *dei cittadini* soggetti a richiamo ... » leggasi « ... elenco *di coloro* soggetti a richiamo ... »;

alla pagina 715, articolo 2106, comma 3, dove è scritto: « ... disposizioni valevoli per *i cittadini* chiamati al servizio militare.» leggasi « ... disposizioni valevoli per *coloro che sono* chiamati al servizio militare.»;

alla pagina 716, articolo 2108, al comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: « ... di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;» leggasi «... di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b*), della legge 8 luglio 1998, n.230;*» e al comma 5, dove è scritto: « ... l'integrità fisica e morale *del cittadino*.» leggasi «... l'integrità fisica e morale *dell'obiettore.*»;

alla pagina 717, articolo 2111, al comma 4, dove è scritto: «4. In caso di richiamo per mobilitazione *dei cittadini* che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche *i cittadini* che abbiano prestato servizio civile ... » leggasi «4. In caso di richiamo per mobilitazione *di coloro* che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche *coloro* che abbiano prestato servizio civile ... » e, al comma 5, dove è scritto: « ... sono soggetti *i cittadini* che, ...» leggasi «... sono soggetti *coloro* che, ... »;

alla pagina 718, articolo 2111, al comma 6, dove è scritto: « ... benefici previsti *dalla presente legge.*» leggasi «... benefici previsti *dal presente titolo*.» e, al comma 7, dove è scritto: « ... non si applicano *ai cittadini* che ... » leggasi «... non si applicano *a coloro* che ... »;

alla pagina 721, articolo 2123, comma 1, alla lettera *b)*, capoverso "Art. 1", dove è scritto: « ... dall'Ente nazionale di assistenza al volo *per il traffico aereo generale* ... » leggasi « ...dall'Ente nazionale di assistenza al volo ... » e alla lettera *d)*, capoverso "Art.10", lettera *a)*, dove è scritto: « ... *a)* il direttore generale *dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale*; » leggasi «*... a)* il direttore generale *dell'Ente nazionale di assistenza al volo*» e alla lettera *b)*, dove è scritto: « ... *b)* il direttore generale *della Direzione generale dell'aviazione civile;*» leggasi « ... *b)* il direttore generale *dell'Ente nazionale per l'aviazione civile*;»;

alla pagina 736, articolo 2164, comma 1, dove è scritto: « ... agli appartenenti alla Polizia di Stato e *al Corpo della Guardia di finanza.*» leggasi « ... agli appartenenti alla Polizia di Stato e *alle Forze di polizia a ordinamento militare*.»;

alla pagina 754, articolo 2233, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: « ...in modo da consentire dal *2006* ... » leggasi « ... in modo da consentire dal *2016* ... »;

alla pagina 767, articolo 2268, comma 1, numero 169), dove è scritto: «169) legge 6 *gennaio* 1940, n. 730;» leggasi «169) legge 6 *giugno* 1940, n. 730;»;

alla pagina 772, articolo 2268, comma 1, numero 415), dove è scritto: «415) legge *23* febbraio 1956, n. 121;» leggasi «415) legge *25* febbraio 1956, n. 121;»;

alla pagina 774, articolo 2268, comma 1, numero 529), dove è scritto: «529) legge 2 marzo 1963, n. *208*;» leggasi «529) legge 2 marzo 1963, n. *308*;»;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 915), dove è scritto: «915) legge 28 *novembre* 1995, n. 549…» leggasi «915) legge 28 *dicembre* 1995, n. 549…»;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 938), dove è scritto «938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;» leggasi «938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459*, a esclusione del comma 5 dell'articolo 4;»*;

alla pagina 784, articolo 2268, comma 1, numero 948), dove è scritto: «948) legge *4* giugno 1998, n. 206;» leggasi «948) legge *24* giugno 1998, n. 206;»;

alla pagina 785, articolo 2268, comma 1, numero 986), dove è scritto: «986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27;» leggasi «986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27*, a esclusione dell'articolo 4*-bis*;*»;

alla pagina 785, articolo 2268, comma 1, numero 998) dove è scritto: «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli *21, 23, commi 4-6, 24, 25, 26, 28 e dell'allegato 1*;» leggasi «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli *23, commi 4, 5 e 6, 24, commi 4*-bis *e 6, 25, commi 1, 5*-bis *e 7, 26, commi 4*-ter *e 4*-quater*;*»;

alla pagina 786, articolo 2268, comma 1, numero 1017), dove è scritto: «1017) legge 11 agosto 2003, n. 231;» leggasi «1017) legge 11 agosto 2003, n. 231*, a esclusione dell'articolo 14;*»;

alla pagina 787, articolo 2268, comma 1, il numero 1064) è da intendersi espunto;

alla pagina 791, articolo 2269, comma 1, numero 146), dove è scritto: «146) regio decreto *6* febbraio 1942, n. 238;» leggasi «146) regio decreto *26* febbraio 1942, n. 238;»;

alla pagina 793, articolo 2269, comma 1, numero 245), dove è scritto: «245) decreto del Presidente della Repubblica *30* ottobre 1983, n. 811;» leggasi «245) decreto del Presidente della Repubblica *31* ottobre 1983, n. 811;»;

alla pagina 794, articolo 2269, comma 1, numero 265), dove è scritto: «265) decreto del Presidente della Repubblica *3* ottobre 1987, n. 579;» leggasi «265) decreto del Presidente della Repubblica *13* ottobre 1987, n. 579;»;

alla pagina 794, articolo 2269, comma 1, numero 278), dove è scritto: «278) decreto del Presidente della Repubblica *27* luglio 1990, n. 433;» leggasi «278) decreto del Presidente della Repubblica *25* luglio 1990, n. 433;»;

alla pagina 795, articolo 2269, comma 1, numero 321), dove è scritto: «321) decreto ministeriale *9* giugno 1999, n. 245;» leggasi «321) decreto ministeriale *12* giugno 1999, n. 245;».

10A11754

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-229) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.